

REGIO DECRETO 20 febbraio 1941 , n. 303

Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)

Vigente al : 17-9-2024

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facoltà di provvedere alla riforma della legislazione penale militare;

Sentito il parere della Commissione delle assemblee legislative, à termini dell'articolo 2 della legge predetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa Italiana e con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il testo del Codice penale militare di pace e il testo del Codice penale militare di guerra, portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.

Art. 2

Un esemplare del Codice penale militare di pace e un esemplare del Codice penale militare di guerra, firmati da Noi e contrassegnati dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, serviranno da originali e saranno depositati e custoditi nell'Archivio del Regno.

Art. 3

La pubblicazione dei predetti codici si eseguirà col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Grandi - Teruzzi - Di Revel

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 433, foglio 17. - Mancini

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

LIBRO PRIMO

DEI REATI MILITARI, IN GENERALE

TITOLO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE MILITARE

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Art. 1.

(Persone soggette alla legge penale militare).

La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

Art. 2.

(Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato»).

Il presente codice comprende:

1° sotto la denominazione di militari, quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;

2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.

Art. 3.

(Militari in servizio alle armi).

Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.

L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.

Art. 4.

(Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale).

Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando prestano comunque servizio alle armi.

Agli effetti della legge penale militare, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quando sono chiamati per prestare servizio alle armi, sono considerati in servizio, ancorché non si presentino, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento stabilito per la cessazione del servizio stesso.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando commettono un reato preveduto dalla legge medesima a causa del servizio, ovvero a danno di questo o della amministrazione militare.

Art. 5.

(Militari considerati in servizio alle armi).

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, à termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;

2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

Art. 6.

(Militari richiamati in servizio alle armi).

Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell'articolo 3.

Art. 7.

((Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.)) ((Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge

penale militare si applica:

1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;

2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi (lei servizio militare, e simulazione d'infermita); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;

3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365)).

Art. 8.

(Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato).

Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;

2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto. **((24))**

AGGIORNAMENTO 824)

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 20 dicembre 1989 n. 556 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congedamento".

Art. 9.

(Ufficiali di complemento di prima nomina).

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.

Art. 10.

(Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati).

La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;

2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.

Art. 11.

(Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate).

La legge penale militare si applica:

1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra

nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

Art. 12.

(Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate).

Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.

Art. 13.

(Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

Art. 14.

(Estranei alle forze armate dello Stato).

Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65.

Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.

Art. 15.

(Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso).

La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

Art. 16.

(Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi).

La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

Art. 17.

(Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito).

La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 18.

(Reati commessi in territorio estero).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente à termini dell'articolo 260.

Art. 19.

(Materie regolate da altre leggi penali militari).

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.

Art. 20.

(Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace).

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.

Art. 21.

((ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167))

TITOLO SECONDO
DELLE PENE MILITARI
CAPO I

Delle specie di pene militari, in generale

Art. 22.

(Pene militari principali: specie).

Le pene militari principali sono:

1° la morte;

2° la reclusione militare.

La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

Art. 23.

(Denominazione e classificazione della reclusione militare).

Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.

Art. 24.

(Pene militari accessorie: specie).

Le pene militari accessorie sono:

1° la degradazione;

2° la rimozione;

3° la sospensione dall'impiego;

4° la sospensione dal grado;

5° la pubblicazione della sentenza di condanna.

CAPO II

Delle pene militari principali, in particolare

Art. 25.

(Pena di morte).

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.

Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s'intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.

Art. 26.

(Reclusione militare).

La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.

Art. 27.

(Sostituzione della reclusione militare alla reclusione).

Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.

Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.

((36))

AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 - 30 luglio 1993 n. 358 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772".

CAPO III

Delle pene militari accessorie, in particolare

Art. 28.

(Degradazione)

La degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:

1° della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.

((7))

La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.

La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.

AGGIORNAMENTO 87)

La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno - 3 luglio 1967 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1967 n. 170) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 "del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, limitatamente alla parte del primo comma n. 2, in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato"."

Art. 29.

(Rimozione).

La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni;

2° per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno.

((34))

AGGIORNAMENTO (34)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 1 giugno 1993 n. 258 (in G.U. 1a s.s. 09/06/1993 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali"."

Art. 30.

(Sospensione dall'impiego).

La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 31.

(Sospensione dal grado).

La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.

Art. 32.

(Pubblicazione della sentenza di condanna).

La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è iscritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

Art. 33.

(Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune).

La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;

3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare à termini degli articoli 63 e 64.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

Art. 34.

(Decorrenza delle pene militari accessorie).

Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

Art. 35.

(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione).

Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.

Art. 36.

(Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio).

In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'articolo 31 del codice penale.

TITOLO TERZO
DEL REATO MILITARE
CAPO I
Del reato consumato e tentato

Art. 37.

(Reato militare).

Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare.

È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.

Art. 38.

(Trasgressione disciplinare).

Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono previste dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.

Art. 39.

(Ignoranza dei doveri militari).

Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare.**((39))**

AGGIORNAMENTO (39)

La Corte Costituzionale con sentenza 20- 24 febbraio 1995, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile".

Art. 40.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1978, N. 382))

Art. 41.

(Uso legittimo delle armi).

Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

Art. 42.

(Difesa legittima).

Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia

proporzionata all'offesa.

Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:

1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

Se il fatto è commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 43.

(Nozione della violenza).

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 44.

(Casi particolari di necessità militare).

Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 45.

(Eccesso colposo).

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.

Art. 46.

(Pena per il delitto tentato).

Il colpevole di delitto tentato è punito:

1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione;

2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto;

3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;

4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

CAPO II

Circostanze del reato militare

Art. 47.

(Circostanze aggravanti comuni).

Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° l'aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

3° l'aver commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

4° l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

5° l'aver il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

Art. 48.

(Circostanze attenuanti comuni).

Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:(15)

1° l'aver commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

((3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare)).

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente"".

Art. 49.

(Provocazione).

Per i reati militari, l'aver reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.**((15))**

AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 del codice penale militare di pace".

Art. 50.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante).

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena detentiva, temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Art. 51.

(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante).

Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:

1° alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;

3° alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Art. 52.

(Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti).

Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.

La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;

2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

CAPO III

Del concorso di reati

Art. 53.

(Pena di morte).

Al colpevole di più reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.

Art. 54.

(Concorso di reati che importano l'ergastolo).

Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione.

Art. 55.

(Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare).

Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:

1° se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione; con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

2° se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

Art. 56.

(Limiti dell'aumento di pena).

Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

TITOLO QUARTO

DEL REO

CAPO I

Della recidiva

Art. 57.

(Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari).

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.

CAPO II

Del concorso di persone nel reato

Art. 58.

(Circostanze aggravanti).

Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.

La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che

è concorso con l'inferiore, la rimozione.

Art. 59.

(Circostanze attenuanti).

La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:

1° per l'inferiore, che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;

2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.

TITOLO QUINTO

DELL'APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA

Art. 60.

(Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla carcerazione preventiva).

La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Art. 61.

(Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva.

Ordinamento degli stabilimenti militari di pena).

L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.

I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.

Art. 62.

(Infermità psichica sopravvenuta al condannato).

Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un manicomio giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.

Art. 63.

(Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente).

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice, si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione;

2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;

4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione

di cinquanta lire, di multa;

5° alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda.

Art. 64.

(Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo).

Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;

2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.

Art. 65.

(Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi).

Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:

1° la pena di morte è eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25;

2° alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.

TITOLO SESTO

DELLA ESTINZIONE DEL REATO MILITARE E DELLA PENA MILITARE

Art. 66.

(Norma generale).

Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia

penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione previste dal codice penale.

Art. 67.

(Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto).

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.

Art. 68.

(Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata).

Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età, per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.

Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per

istruzione.

Art. 69.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19))

Art. 70.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario).

Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purché ricorrano le altre condizioni stabilite dall'articolo 175 del codice penale.

La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.

Art. 71.

(Liberazione condizionale).

Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.

La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.

Art. 72.

(Riabilitazione militare).

La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione concessa nei modi stabiliti dalla legge penale militare.

La sentenza della riabilitazione concessa a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.

Art. 73.

(Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna).

Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

TITOLO SETTIMO DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Art. 74.

(Norma generale).

Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte prevista dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione previste dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, numero 1°, del codice penale.

Art. 75.

(Divieto di soggiorno).

Oltre che nei casi indicati nell'articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.

Art. 76.

(Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza).

Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca.

Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che

sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.

LIBRO SECONDO
DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DEI REATI CONTRO LA FEDELITÀ E LA DIFESA MILITARE
CAPO I
Del tradimento

Art. 77.

(((Alto tradimento).)) ((Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata)).

Art. 78.

(Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata).

È punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.

Art. 79.

((Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica.)) ((Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni)).

Art. 80.

((ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167))

Art. 81.

(((Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato).)) ((Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione)).

Art. 82.

(Vilipendio alla nazione italiana).

Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 83.

(Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato).

Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 84.

(Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi).

Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 85.

(Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la

preparazione o la difesa militare dello Stato).

Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

((Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate)).

CAPO II

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari

Art. 86.

(Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio).

Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la

difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la morte con degradazione.

Art. 87.

(Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio).

Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 88.

(Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio).

Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

Art. 89.

(Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio).

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 89-bis.

(((Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio).)) ((È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

- 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;**
- 2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;**
- 3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;**
- 4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato)).**

Art. 90.

(Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio).

È punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare:

1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;(40)

2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;(40)

3° che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;(40)

4° che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.(21)

Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.((42))

Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 16 febbraio 1989 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, n.4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni".

AGGIORNAMENTO (40)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1995 n. 298 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1995 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni" e "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni".

AGGIORNAMENTO (42)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1998 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziché da uno a cinque anni".

Art. 91.

(Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio).

Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso previsto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso previsto dal secondo comma.

Art. 92.

(Circostanze aggravanti).

Se il colpevole del reato previsto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata.

Art. 93.

(Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato).

Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 94.

(Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate).

Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocimento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 95.

(Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti).

Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.

Art. 96.

(Fine di favorire lo Stato italiano).

Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

CAPO III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 97.

(Agevolazione colposa).

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Art. 98.

(Istigazione od offerta).

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione;

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Art. 99.

(Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare).

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 100.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 101.

(Parificazione degli Stati alleati).

Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 102.

(Circostanza attenuante).

Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

TITOLO SECONDO

DEI REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE

CAPO I

Dei reati in servizio

Sezione I

Della violazione di doveri generali inerenti al comando

Art. 103.

(Atti ostili del comandante contro uno Stato estero).

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda

della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

La condanna importa la rimozione.

Art. 104.

(Eccesso colposo).

Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

Art. 105.

(Perdita o cattura di nave o aeromobile).

Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione.

La stessa pena si applica:

1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.

Art. 106.

(Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile).

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 107.

(Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile).

Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 108.

(Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile).

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 109.

(Agevolazione colposa).

Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 110.

(Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro).

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento,

naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 111.

(Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo).

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 112.

(Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo).

Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.

Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

La condanna importa la rimozione.

Art. 113.

(Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo).

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

La condanna importa la rimozione.

Art. 114.

(Usurpazione di comando)

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.

In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto.

Art. 115.

(Movimento arbitrario di forze militari).

Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 116.

(Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso).

Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 117.

(Omessa esecuzione di un incarico)

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Sezione II

Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna

Art. 118.

(Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

2° a bordo di una nave o di un aeromobile;

3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Art. 119.

(Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta).

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 120.

(Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio).

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.

Art. 121.

(Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso).

Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 122.

(Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata).

Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni. **((32))**

AGGIORNAMENTO (32)

La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 123.

(Omessa presentazione in servizio).

Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.

Art. 124.

(Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso).

Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.

Sezione III

Della violazione di doveri inerenti a speciali servizi

Art. 125.

(Inosservanza di istruzioni ricevute).

L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 126.

(Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta).

Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorità.

Art. 127.

(Divulgazione di notizie segrete o riservate).

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 128.

(Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni).

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 129.

(Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa

o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.

Art. 130.

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 131.

(Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato nocimento al servizio militare, la pena, è aumentata.

Art. 132.

(Inadempienza nelle somministrazioni militari).

Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 133.

(Requisizione arbitraria).

Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a

tre anni.

Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 134.

(Abuso nelle requisizioni).

Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 135.

(Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri).

Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 136.

(Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari).

Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Sezione IV

Della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità militare

Art. 137.

(Manifestazioni di codardia).

Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 138.

(Omesso impedimento di reati militari).

Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:

1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo;

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si

applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.

Sezione V

Della ubriachezza in servizio

Art. 139.

(Nozione del reato e circostanze aggravanti).

Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.

CAPO II

Dei reati contro militari in servizio

Art. 140.

(Forzata consegna).

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

Art. 141.

(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 142.

(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 143.

(Resistenza alla forza armata).

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 144.

(Circostanze aggravanti).

Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 145.

(Impedimento a portatori di ordini militari).

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 146.

(Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri).

Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

CAPO III

Dei reati di assenza dal servizio alle armi

Sezione I

Dell'allontanamento illecito

Art. 147.

(Nozione del reato, sanzione penale).

Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Sezione II
Della diserzione

Art. 148.

(Nozione del reato; sanzione penale).

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

((35))

AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 luglio 1993, n. 343 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto

motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva".

Art. 149.

(Casi di diserzione immediata).

È considerato immediatamente disertore:

1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

3° il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel

numero 5°.

Nei casi indicati nei numeri 2°, e 3°, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.

Art. 150.

(Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo).

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.

Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori.

Sezione III

Della mancanza alla chiamata

Art. 151.

(Nozione del reato: sanzione penale).

Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 152.

(Circostanza aggravante: passaggio all'estero).

Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

Art. 153.

(Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire).

Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.

Sezione IV

Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza

Art. 154.

(Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza).

Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

Art. 155.

(Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata).

Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Art. 156.

(Rimozione).

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto

dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.

CAPO IV

Della mutilazione e della simulazione d'infermità

Art. 157.

(Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare).

Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

Art. 158.

(Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare).

Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 159.

(Simulazione d'infermità).

Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la

reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.

Art. 160.

(Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

1° agli iscritti di leva;

2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

Art. 161.

(Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare).

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di

alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.

Art. 162.

(Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato).

Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.

Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.

Art. 163.

(Pena militare accessoria).

Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

CAPO V

Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari

Art. 164.

(Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare).

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Art. 165.

(Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare).

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

(1) **(6)**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall'art. 165 del Codice penale militare di pace, è della reclusione militare fino a due anni".

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 8 febbraio 1958, n. 109 nel modificare l'art. 3 del D.Lgs.

Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 166.

(Acquisto o ritenzione di effetti militari).

Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento

militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.

(1) **(6)**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la pena per il reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dal presente articolo, è della reclusione militare fino a due anni.

AGGIORNAMENTO (6)

La L. 8 febbraio 1958, n. 109 nel modificare l'art. 3 del D.Lgs.

Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

CAPO VI

Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari

Art. 167.

(Distruzione o sabotaggio di opere militari).

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. **((55))**

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

AGGIORNAMENTO (55)

La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 2 dicembre 2022, n. 244 (in G.U. 1^a 07/12/2022, n. 244) ha dichiarato l'illegittimità

"costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità".

Art. 168.

(Danneggiamento di edifici militari).

Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 169.

(Distruzione o deterioramento di cose mobili militari).

Il militare, che, i fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.

Art. 170.

(Fatti colposi).

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 171.

(Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno).

Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;

2° la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.

Art. 172.

(Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato).

Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

TITOLO TERZO
DEI REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE
CAPO I
Della disobbedienza

Art. 173.

(Nozione del reato e circostanza aggravante).

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

CAPO II

Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare

Art. 174.

(Rivolta).

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

La condanna importa la rimozione.

((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))

Art. 175.

(Ammutinamento).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 176.

(Provocazione del superiore).

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 177.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.

Art. 178.

(Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento).

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 179.

(Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante).

Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

Art. 180.

(Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo).

Quando dieci o più militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a un anno. **((18))**

Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 180, comma primo, del codice penale militare di pace".

Art. 181.

(Casi di non punibilità).

Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

Art. 182.

(Attività sediziosa).

Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 183.

(Manifestazioni e grida sediziose).

Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 184.

(Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari).

Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio

militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.

Art. 185.

(Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni).

Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

CAPO III

Della insubordinazione

Art. 186.

(((Insubordinazione con violenza.)) ((Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata)).

AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 24 maggio 1979, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 30/5/1979, n. 147) ha dichiarato:

- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o"";
- "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorché... preterintenzionale"";
- "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore è un ufficiale, e".

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore è un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non è un ufficiale"" e "in applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non è un ufficiale"".

Art. 187.

((Circostanze aggravanti.)) ((Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto)).

Art. 188.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))

Art. 189.

(((Insubordinazione con minaccia o ingiuria.)) ((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore)).

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore è un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non è un ufficiale"".

Art. 190.

(((Circostanze aggravanti).)) ((Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni)).

Art. 191.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))

Art. 192.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))

Art. 193.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))

Art. 194.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))

CAPO IV

Dell'abuso di autorità

Art. 195.

(((Violenza contro un inferiore.)) ((Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata)).

Art. 196.

(((Minaccia o ingiuria a un inferiore.)) ((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni)).

AGGIORNAMENTO (17)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".

Art. 197.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))

CAPO V

Disposizione comune ai capi terzo e quarto

Art. 198.

(((Provocazione).)) ((Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito

dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà)).

Art. 199.

(Cause estranee al servizio o alla disciplina militare).

Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari. **((29))**

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 24 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 30/1/1991, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi militari"".

CAPO VI

Del reato militare di duello

Sezione I

Disposizione generale

Art. 200.

(((Disposizioni penali applicabili.)) ((In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del Codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti)).

Sezione II

Del duello fra superiore e inferiore

Art. 201.

(Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello).

Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non

avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Il superiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga.

Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.

Art. 202.

(Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello).

Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno.

L'inferiore, che accetta la sfida, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga.

Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per l'inferiore.

Art. 203.

(Promozione dell'inferiore).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida è portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore è stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.

Sezione III

Del duello fra eguali

Art. 204.

(Sfida; accettazione; duello).

Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi.

La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.

Il duellante è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Sezione IV

Disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza

Art. 205.

(Casi di non punibilità).

Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

Art. 206.

(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante).

Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla metà:

1° se la sfida è portata o il duello avviene per causa di servizio;

2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giuri d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giuri d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta.

Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole è stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.

Art. 207.

(Esclusione della rimozione).

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.

Art. 208.

(Omesso deferimento della vertenza al giurì d'onore).

Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giurì d'onore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 209.

(Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale).

Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale, in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano:

1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso;

2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumità individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale, nel caso di scontro fra militari di pari grado.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilità; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 629 del codice penale.

Art. 210.

(Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna).

Nei casi preveduti dall'articolo 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice può astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, può, nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna.

Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, può diminuire la pena da un terzo a due terzi.

Art. 211.

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167))

CAPO VII

Della istigazione a delinquere

Art. 212.

((Istigazione a commettere reati militari.)) ((Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al qual si riferisce l'istigazione.

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo Codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione)).

Art. 213.

(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi).

Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un

sesto a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 214.

(((Militari in congedo).)) ((Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo)).

TITOLO QUARTO

REATI SPECIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA
PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I

Del peculato e della malversazione militare

Art. 215.

(Peculato militare).

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

(30) (47)

((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991, n. 448 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"".

AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".

Art. 216.

(Malversazione a danno di militari).

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 217.

(Peculato e malversazione del portalettere).

Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Art. 218.

(Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui).

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

Art. 219.

(Pena accessoria).

La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

CAPO II

Reati di falso

Art. 220.

(Falso in fogli di licenza, di via e simili).

Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.

Art. 221.

(Usurpazione di decorazioni o distintivi militari).

Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167)).

CAPO III

Reati contro la persona

Art. 222.

(Percosse).

Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 223.

(Lesione personale).

Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 224.

(Lesione personale grave o gravissima).

Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 225.

(Circostanza aggravante e circostanza attenuante).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

Art. 226.

(Ingiuria).

Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Art. 227.

(Diffamazione).

Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

((49))

AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 273 (in G.U. 1a s.s. 4/11/2009, n. 44) ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale;
- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell'art. 596, terzo comma, numero 2), e quarto comma, del codice penale.

Art. 228.

(Ritorsione. Provocazione).

Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Art. 229.

(Minaccia).

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi.

Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

CAPO IV

Reati contro il patrimonio

Art. 230.

(Furto militare).

Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione, militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.

Art. 231.

(Circostanze aggravanti).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:

1° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

2° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

3° se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

4° se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 51 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 232.

(Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione detto stesso superiore).

Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 233.

(Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento).

Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; **((28))**

2° se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

3° se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.

AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."

Art. 234.

(Truffa).

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

1° se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

La condanna importa la rimozione.

Art. 235.

(Appropriazione indebita).

Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa, mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.

Art. 236.

(Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito).

È punito con la reclusione militare fino a sei mesi:

1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;

2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 237.

(Ricettazione).

Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,

acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MILITARI IN CONGEDO, AI MOBILITATI CIVILI E ALLE PERSONE ESTRANEE
ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO

CAPO I

Disposizioni per i militari in congedo

Art. 238.

(((Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato.)) ((È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato,

commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi)).

Art. 239.

(Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato).

È punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi o considerato tale, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.

Art. 240.

(((Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, l'uniforme militare).)) ((Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice)).

Art. 241.

(((Militari in congedo assoluto.)) ((Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato)).

CAPO II

Disposizioni per i mobilitati civili

Art. 242.

(Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità).

Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita.

Art. 243.

(Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile).

Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

Art. 244.

(Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è

punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 245.

(Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica, se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 246.

(Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.

Art. 247.

(Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 248.

(Minaccia o ingiuria a un inferiore).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero

ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 249.

(Violenza a causa d'onore).

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è commesso a causa d'onore nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice.

Art. 250.

(Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori).

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il

corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

Art. 251.

(Violazione di disposizioni dell'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra).

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:

1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorità, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;

2° presenta all'Autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;

3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;

4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva;

5° procede, senza autorizzazione dell'Autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.

CAPO III

Disposizioni per i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, per i capitani di navi mercantili e per i comandanti di aeromobili civili

Art. 252.

(Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave).

Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 253.

(Pilota che abbandona la nave).

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 254.

(Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio).

Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 255.

(Pilota che induce in errore il comandante).

Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 256.

(Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Art. 257.

(Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili).

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 258.

(Circostanze attenuanti).

Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 252 e dal primo comma dell'articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, alla pena di morte è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

Art. 259.

(Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare).

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Art. 260.

(Richiesta di procedimento).

I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 **((112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma))** sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano.

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del

corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o, a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano. (31)

Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti al Regio esercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.

Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:

1° se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente;

2° se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.

AGGIORNAMENTO (31)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 -13 dicembre 1991, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata."

LIBRO TERZO
DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 261.

(Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale).

Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

1° al tribunale e al procuratore del Re Imperatore, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare del Re Imperatore;

2° alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare del Re Imperatore;

3° al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare;

4° al segretario, il cancelliere.

Art. 261-bis.

(((Procedimenti riguardanti i magistrati).)) ((Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

- a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;**
- b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;**
- c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma)).**

Art. 261-ter.

(((Ricorso per Cassazione).)) ((Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale)).

Art. 261-quater.

(Giudizio davanti alla Corte militare di Appello).

Il giudizio d'appello **((...))** è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.

Art. 261-quinquies.

(((Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari).)) ((Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento.

Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale)).

TITOLO SECONDO
DELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE
CAPO I
Della giurisdizione militare

Art. 262.

(Unicità della giurisdizione militare).

La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

Art. 263.

(Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari).

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare.(22)**((33))**

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.

AGGIORNAMENTO (33)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992, n. 429 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato."

Art. 264.

((Connessione di procedimenti.)) ((Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per

ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo)).

CAPO II

Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari

Art. 265.

(Proscioglimento di alcuno degli imputati).

Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorità giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.

Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'è luogo a rimessione; e l'Autorità giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.

Art. 266.

(Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia).

Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia, la competenza per tutti appartiene all'Alta Corte, osservate le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato.

Art. 267.

(Giurisdizione militare italiana in territorio estero).

Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.

Art. 268.

(Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare).

Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari.

Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Delle azioni

Art. 269.

(Officialità dell'azione penale).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.

Art. 270.

(Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno).

Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari. **((41))**

Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.**((41))**

AGGIORNAMENTO (41)

La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo;
- ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

CAPO II

Del giudice

Sezione I

Organi della giurisdizione militare

Art. 271.

(Disposizione generale).

La legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

Sezione II

Della competenza

§ 1

Della competenza dei tribunali militari territoriali

Art. 272.

(Competenza dei tribunali militari territoriali).

Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare,

esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 273.

(((Reati commessi all'estero o in corso di navigazione.)) ((Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma.

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato)).

Art. 274.

(Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito).

Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.

Art. 275.

(Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando).

Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.

Art. 276.

(Effetti della connessione sulla competenza per territorio).

La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di essi.

Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e numero, è

competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.

§ 2

Della competenza dei tribunali militari di bordo

Art. 277.

(Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo).

Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d'equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un'Autorità dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unità al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello.

La dipendenza della nave da un'Autorità dipartimentale o navale è stabilita in base alla composizione organica del Regio naviglio.

Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione:

1° dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata;

2° dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l'esercizio della azione penale, è sostituito, a ogni effetto, l'ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.

Art. 278.

(Competenza speciale dei tribunali militari di bordo).

I tribunali militari di bordo giudicano altresì:

1° le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare;

2° le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari;

3° i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

4° coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1° dell'articolo 264.

Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione.

Art. 279.

(Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo).

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali.

Art. 280.

(Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi).

Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l'imputato più anziano nel grado, o, qualora trattasi di non graduati, nel servizio.

Art. 281.

(Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario).

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o all'estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 49 del codice di procedura penale.

Art. 282.

(Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo).

La competenza dei tribunali militari di bordo cessa:

1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;

2° quando la nave non si trovi più nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 277;

3° quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, più vicino al luogo del primo approdo.

Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate

Art. 283.

(Tribunali all'interno e all'estero).

La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno è determinata dal decreto Reale che li istituisce.

Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni del decreto Reale che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando.

Sezione III

Dei conflitti di competenza

Art. 284.

(Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari).

Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare.

I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.

Le norme sui conflitti si applicano altresì in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo.

Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare.

Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio.

Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente.

La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza.

Sezione IV
Della rimessione dei procedimenti

Art. 285.

(Casi di rimessione e norme relative).

In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare. **(8)**

Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata. (4)

Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare del Re Imperatore.

Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, il tribunale supremo militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 luglio 1957, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1957, n. 174) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace - con riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata" l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare".

AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle parole "di servizio"."

Art. 286.

(Effetti del procedimento per rimessione).

Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione; nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.

Art. 287.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

Sezione V

Della incompatibilità, dell'astensione e della ricsuzione del giudice

Art. 288.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

Per la incompatibilità, l'astensione e la ricsuzione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilità, all'astensione e alla ricsuzione

del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.

Art. 289.

(Incompatibilità speciali per i procedimenti militari).

Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o del tribunale supremo militare, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:

1° colui che è stato offeso dal reato;

2° gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;

3° gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;

4° l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.

CAPO III
Delle parti
Sezione I
Del pubblico ministero

Art. 290.

(Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero).

Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.

Art. 291.

(Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore).

Il procuratore militare del Re Imperatore, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore:

1° vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle

cause;

2° fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;

3° esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Sezione II Dell'imputato

Art. 292.

(Dubbio sulla identità personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare).

Quando il dubbio sulla identità personale dell'imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato.

Art. 293.

(Difensori).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)).

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)).

((Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare)).

Art. 294.

(Disciplina dei difensori militari).

Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non può rifiutare l'incarico senza giusti

motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facoltà di concedere la dispensa.

Se il rifiuto di assumere la difesa non è giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.

Il difensore militare, ancorché scelto dall'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Art. 295.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

CAPO IV

Degli atti processuali

Sezione I

Delle notificazioni e delle copie degli atti

Art. 296.

(Obbligo d'osservanza delle norme processuali).

Nei procedimenti di competenza dell'Autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.

Art. 297.

(Rilascio di copie, di estratti o di certificati).

Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero.

Art. 298.

(Notificazione degli atti).

In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.

Art. 299.

(Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate).

Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'Autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'Autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.

Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso può essere notificato a cura dell'arma dei carabinieri Reali del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorità procedente.

Sezione II
Delle nullità

Art. 300.

(Nullità non sanabili).

Le nullità stabilite dall'articolo 185 del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.

TITOLO QUARTO
DELLA ISTRUZIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Sezione I

Degli atti preliminari alla istruzione

§ 1

Degli atti di polizia giudiziaria militare

Art. 301.

(Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria, sono esercitate, nell'ordine seguente:

1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;

2° dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1° e 2°, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore.

Art. 302.

(Subordinazione della polizia giudiziaria militare).

Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni, sotto la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore e del procuratore militare del Re Imperatore, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Art. 303.

(Arresti, ispezioni o perquisizioni).

Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.

Art. 304.

(Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore).

Terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare del Re Imperatore.

Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare del Re Imperatore ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.

Art. 305.

(Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare).

Le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligenemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare del Re Imperatore

Art. 306.

(Assunzione di atti di polizia giudiziaria).

Il procuratore militare del Re Imperatore, prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria, può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.

Art. 307.

(Assistenza del cancelliere).

Il procuratore militare del Re Imperatore, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere.

Sezione II
Della libertà personale dell'imputato
§ 1
Dell'arresto

Art. 308.

(Arresto in flagranza).

Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari. **((23))**

Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare del Re Imperatore, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

AGGIORNAMENTO (23)

La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre - 15 novembre 1989, n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace."

Art. 309.

(Arresto fuori dei casi di flagranza).

Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare.**((16))**

AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 27/3/1985, n. 74) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 del codice penale militare di pace."

Art. 310.

(Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare).

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

Art. 311.

(Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare).

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 312.

(Provvedimenti del procuratore militare del Re Imperatore).

Il procuratore militare del Re Imperatore, appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all'interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell'articolo 246 o nell'articolo 249 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà.

§ 2

Dei mandati

Art. 313.

(Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato:

1° di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;

2° di mutilazione o simulazione d'infermità per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;

3° di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.

Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l'imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall'articolo 102 del codice penale per

la dichiarazione di abitudine nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata.

Art. 314.

(Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo).

Può essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.

Art. 315.

(Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti).

Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le disposizioni dell'articolo 255 del codice di procedura penale.

Art. 316.

(Revoca e nuova emissione del mandato di cattura).

In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 313, il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.

La revoca è disposta con ordinanza.

Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.

Art. 317.

(Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.

Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.

Il mandato di accompagnamento può emettersi nei casi previsti dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.

L'imputato, contro il quale è stato emesso mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.

Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.

Art. 318.

(Esecuzione dei mandati).

I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne è consegnata copia all'imputato stesso.

Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

Se l'imputato non è un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale.

§ 3

Della custodia preventiva

Art. 319.

(Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa).

Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.

Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione

dell'imputato, non è ammessa impugnazione.

Art. 320.

(Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva).

Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia preventiva, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.

Art. 321.

(Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio).

Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.

§ 4

Della libertà provvisoria

Art. 322.

(Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa).

All'imputato, che si trova nello stato di custodia preventiva, può essere concessa la libertà provvisoria.

La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313. **((10))**

AGGIORNAMENTO (10)

La Corte Costituzionale con sentenza 6-13 marzo 1974, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1974, n. 75) ha dichiarato "l' illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura."

Art. 323.

(Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria).

La libertà provvisoria può essere concessa in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.**((11))**

Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria.

Il militare, al quale è stata concessa la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria.

AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio - 6 giugno 1974, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1974, n. 153) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace".

CAPO II

Della istruzione formale

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 324.

(Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione formale.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore può richiedere l'istruzione formale à sensi del secondo comma dell'articolo 350.**(9)**

In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare.

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del secondo comma del presente articolo.

Art. 325.

(Attività e delegazioni del giudice istruttore militare).

L'istruzione formale è compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero.

Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall'articolo 296 del codice di procedura penale.

Se il militare da sentirsi quale testimone è in navigazione, e non vi è probabilità di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione.

Se la nave si trova in un porto estero, può essere richiesto anche il Regio console.

Art. 326.

(Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione).

Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto ciò che ritiene opportuno, perché la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.

Sezione II

Disposizioni speciali

§ 1

Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziari

Art. 327.

(Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorità militare da parte del giudice istruttore militare).

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 328.

(Esperimenti giudiziari).

Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziari che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.

§ 2

Dei periti e dei consulenti tecnici

Art. 329.

(Nomina del perito).

Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Art. 330.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

Art. 331.

(Incapacità o incompatibilità del perito).

((Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione)).

Art. 332.

(Termine per la presentazione della relazione del perito).

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non

può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

§ 3

Degli interpreti

Art. 333.

(Nomina dell'interprete).

Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Art. 334.

(Incapacità o incompatibilità dell'interprete).

Oltre i casi d'incapacità o d'incompatibilità dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.

§ 4

Del sequestro per il procedimento penale

Art. 335.

(Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare).

Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorità militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 336.

(Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio).

Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, il quale provvede a norma dell'articolo 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e può disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio.

Art. 337.

(Nomina del custode delle cose sequestrate).

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi è

nominato senza obbligo di cauzione.

§ 5

Dei testimoni

Art. 338.

(Segreto professionale).

Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell'articolo 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari.

Art. 339.

(Segreto d'ufficio).

Nei casi preveduti dall'articolo 352 del codice di procedura penale, quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro medesimo.

Sezione III

Della chiusura della istruzione formale

Art. 340.

(Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero).

Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore.

Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.

Le requisitorie non sono notificate.

Art. 341.

(Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare).

Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorità, provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facoltà di proporre la questione di competenza nel dibattimento.

Art. 342.

(Sentenza d'incompetenza).

Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorità competente.

Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale.

Art. 343.

(Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato).

Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli è addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210.

Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, può dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero può modificarli o revocarli.

Se l'imputato non è detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell'articolo 375 del codice di procedura penale.

Art. 344.

(Sentenza di proscioglimento).

Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.

Art. 345.

(Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello).

Nel caso preveduto dall'articolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 346.

(Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore).

La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai

requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

Art. 347.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

Art. 348.

(Impugnazione della sentenza istruttoria).

Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare del Re Imperatore può proporre ricorso al tribunale supremo militare.

Può ricorrere al tribunale supremo militare l'imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.

Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso è ammesso per i motivi indicati nell'articolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al

motivo dell'incompetenza di questo tribunale.

Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare del Re Imperatore, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell'originale della sentenza, e, per l'imputato, dalla notificazione della sentenza stessa.

Art. 349.

(Assenza dell'imputato).

((Se l'imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra)).

CAPO III

Della istruzione sommaria

Art. 350.

(Casi in cui si procede con istruzione sommaria).

Fuori dei casi preveduti dal primo comma dell'articolo 324, il procuratore militare del Re Imperatore procede con istruzione sommaria, quando si verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nell'articolo 389 del codice di procedura penale.

In ogni altro caso, il procuratore militare del Re Imperatore può richiedere l'istruzione formale o procedere con istruzione sommaria. **((9))**

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 26 aprile 1971, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Art. 351.

(Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore).

Il procuratore militare del Re Imperatore, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste.

Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente; altrimenti dispone che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati.

Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349.

Art. 352.

(Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio).

La richiesta del procuratore militare del Re Imperatore per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

CAPO IV

Della riapertura dell'istruzione

Art. 353.

(Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo).

La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso.

TITOLO QUINTO

DEL GIUDIZIO

CAPO I

Degli atti preliminari al giudizio

Sezione I

Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale

Art. 354.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

Art. 355.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

Art. 356.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

Art. 357.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

Art. 358.

(Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo).

11 presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento.

L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento è notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni,

dagli articoli 298 e 299.

11 termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

SEZIONE II

Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria

Art. 359.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))

Art. 360.

(Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione).

Il decreto di citazione a giudizio contiene:

1° le generalità dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 352 e le altre atte a identificarlo;

2° la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;

3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 358.

Il decreto di citazione è nullo, se non è stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nell'articolo 412 del codice di procedura penale.

Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

Sezione III

Disposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria

Art. 361.

(Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità).

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 406 e quelle degli articoli 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura penale.

Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.

Art. 362.

(Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione).

Quando sia necessario procedere all'esame di un testimone prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento.

Art. 363.

(Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici).

Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.

Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.

CAPO II

Del dibattimento e della sentenza

Art. 364.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.

Si applica altresì la disposizione del penultimo comma dell'articolo 356 di questo codice.

Sezione I

Del dibattimento

Art. 365.

(Comparizione dell'imputato).

Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente. **((37))**

In nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza. **((37))**

Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale.

AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 15 luglio 1994, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 366.

(Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato).

Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali si sia già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415, 416 e 417 del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall'articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.

Art. 367.

(Reati commessi in udienza; giudizio immediato).

Quando è commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 435 del codice di procedura penale.

Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando:

1° il reato è punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare più grave;

2° il reato è commesso all'udienza del tribunale supremo militare.

Art. 368.

(Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione).

Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalità per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito.

Art. 369.

(Letture permesse di deposizioni testimoniali).

Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell'articolo 462 del codice di procedura penale, possono

essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell'articolo 362 di questo codice.

Sezione II Della sentenza

Art. 370.

(Deliberazione della sentenza).

Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale.

Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o, a parità di grado, dal giudice meno anziano.

Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, è unito agli atti.

Art. 371.

(Requisiti formali della sentenza).

Oltre i requisiti formali richiesti dall'articolo 474 del codice di procedura penale, la sentenza contiene:

1° il nome, il cognome e il grado dei giudici che l'hanno deliberata, e l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono;

2° la indicazione del grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene.

Art. 372.

(Decisione di astenersi dal pronunciare condanna).

Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.

Art. 373.

(Risarcimento del danno).

Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato. **((22))**

Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente. **((22))**

Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno".

Sezione III

Del processo verbale di dibattimento

Art. 374.

(Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione).

Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale, e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:

1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;

2° del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;

3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.

Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

CAPO III

Dei giudizi speciali

Art. 375.

(Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto).

Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

Sezione I

Del giudizio in contumacia

Art. 376.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.

Art. 377.

(Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia).

Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.

((27))

AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 469 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 378.

(Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso).

Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.

Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.

Sezione II

Del giudizio direttissimo

Art. 379.

(Casi e procedura del giudizio direttissimo).

Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare del Re Imperatore, a disposizione del quale l'arrestato è stato posto à termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché l'arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare del Re Imperatore procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312.

Art. 380.

(Atti del giudizio direttissimo).

Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.

Art. 381.

(Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo).

Chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze previste dall'articolo 379, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perché proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi previsti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.

Sezione III

Del giudizio per decreto

Art. 382.

(Casi del giudizio per decreto).

Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente si applica anche:

1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, semprechè il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento;

2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, semprechè il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento;

3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale.

Art. 383.

(Poteri del presidente o del giudice relatore delegato).

Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

Art. 384.

(Requisiti formali del decreto penale. Opposizione).

Il decreto di condanna contiene;

1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;

2° le generalità dell'imputato, e, se questi è militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;

3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;

4° l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;

5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;

6° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere.

Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 586 del codice di procedura penale, è notificata all'imputato, nei modi stabiliti dall'articolo 347 di questo codice, con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

Art. 385.

(Procedimento relativo all'opposizione).

L'opposizione è proposta dall'interessato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale,

mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui è in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.

Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d'inammissibilità, i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.

Se l'opposizione è stata fatta fuori termine, o è stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o è priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. Contro questa ordinanza, l'opponente può ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nell'articolo 387.

Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.

Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni dell'articolo 354.

Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 508 e 510 del codice di procedura penale, sostituito al pretore il tribunale militare.

Art. 386.

(Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento).

Il procuratore generale militare del Re Imperatore, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare del Re Imperatore competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.

CAPO IV

Del ricorso per annullamento

Sezione I

Dei casi nei quali si può ricorrere

Art. 387.

(Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari).

Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti:

1° inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2° esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.

Il ricorso è inammissibile, se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Art. 388.

(Ricorso dell'imputato).

Oltre che nei casi preveduti dall'articolo 526 del codice di procedura penale, l'imputato può ricorrere anche contro la sentenza con cui il giudice dichiara di astenersi dal pronunciare condanna à termini dell'articolo 210 di questo codice.

Art. 389.

(Termine per la presentazione del ricorso).

Il procuratore militare del Re Imperatore e l'imputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.

Quando si è proceduto in contumacia, il termine è, per l'imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza.

Sezione II

Del ricorso, del procedimento relativo e della sentenza

Art. 390.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N.

1103))

Art. 391.

(Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato).

Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore è notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.

All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sarà nominato dal presidente dello stesso tribunale.

Di tutto deve compilarsi processo verbale.

((Se l'imputato non è detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data)).

Art. 392.

(Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso).

I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore del

ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dall'avvenuta notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone all'atto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale militare del Re Imperatore.

Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'articolo 393, dal procuratore generale militare del Re Imperatore o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 393.

(Avviso al difensore).

Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere dà immediata comunicazione al procuratore generale militare del Re Imperatore, per gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 394.

(Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti).

Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore.

Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza.

Non più tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore può presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso già presentati.

Art. 395.

(Deliberazione e sentenza).

Per la deliberazione della sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell'articolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.

La sentenza è sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere. Il dispositivo è letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con l'assistenza dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere.

Art. 396.

(Annullamento senza rinvio).

Ferme le altre disposizioni dell'articolo 539 del codice di procedura penale, il tribunale supremo militare pronuncia l'annullamento senza rinvio anche se il reato non è di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano trasmessi alla Autorità competente.

Art. 397.

(Annullamento con rinvio).

Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 543 del codice di procedura penale, se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo è rinviato ad altro tribunale militare.

Il tribunale supremo militare può anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.

Art. 398.

(Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso).

Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 549 del codice di procedura penale.

Art. 399.

(Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio).

Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su ricorso dell'imputato, il tribunale militare di rinvio può infliggere una pena più grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non può pronunciare condanna alla pena di morte.

SEZIONE III

Del ricorso straordinario contro le sentenze del tribunale supremo militare

Art. 400.

(Casi di ricorso. Presentazione dei motivi).

Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare del Re Imperatore e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere.

Il ricorso può essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta.

Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se è stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione può essere ordinata dal Ministro della giustizia.

I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione.

CAPO V
Della revisione

Art. 401.

(Norma generale).

Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale, sostituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti:

1° la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non è un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna; ed è trasmessa al procuratore generale militare del Re Imperatore;

2° l'istanza è promossa davanti al tribunale supremo militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare.

TITOLO SESTO
DELLA ESECUZIONE
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 402.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro quarto del codice di procedura penale, sostituito al Ministro della giustizia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non è un militare, il Ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la condanna.

((26))

AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 maggio 1990, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 6/6/1990, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale militare di pace, nella parte in cui

attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi del primo comma dell'art. 147, n. 1 del codice penale".

Art. 403.

(Pluralità di condanne per il medesimo fatto).

Agli effetti del ragguaglio delle pene, à termini dell'articolo 579 del codice di procedura penale, nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.

CAPO II

Disposizioni speciali

Art. 404.

(Esecuzione della condanna alla pena di morte).

La condanna alla pena di morte è eseguita a cura dell'Autorità militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonché un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede.

Art. 405.

(Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare).

I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all'estero.

I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.

Art. 406.

(Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario).

Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'Autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'Autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore del Re Imperatore o del pretore, diretta al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.

Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell'articolo 63, e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.

Il procuratore militare del Re Imperatore designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato.

Art. 407.

(Sostituzione di pene).

Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Art. 408.

(Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena).

Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare del Re Imperatore del luogo dell'arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.

Il procuratore militare del Re Imperatore, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l'arresto.

Si osservano le disposizioni degli articoli 583, 630 e 631 del codice di procedura penale, relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo 630 di detto codice, il tribunale militare, per l'interrogatorio del detenuto, può delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo.

Art. 409.

((Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza)) ((Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.

La pena della reclusione militare è espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva)).

Art. 410.

(Esecuzione di pene pecuniarie).

Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare del Re Imperatore provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

Art. 411.

(Esecuzione di pene accessorie).

La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dalla Autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.

Art. 412.

(Riabilitazione).

Il tribunale supremo militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare del Re Imperatore.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 598, 599 e 600 del codice di procedura

penale, sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il procuratore generale militare del Re Imperatore al procuratore generale.

La decisione del tribunale supremo militare non è soggetta a impugnazione.

CAPO III

Dei provvedimenti patrimoniali relativi alle cose sequestrate per il procedimento penale

Art. 413.

(Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario).

In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO IV

Esecuzione delle misure di sicurezza

Art. 414.

(Applicazione delle norme del codice di procedura penale).

Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare.

È escluso il ricorso per revisione.

TITOLO SETTIMO

DELLA PROCEDURA DEI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO

Art. 415.

(Istruzione preliminare).

Quando è commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili.

La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277, se più sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell'articolo 278, non commesso a bordo di una nave militare.

L'ufficiale suindicato ha le facoltà, che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 416.

(Atti di polizia giudiziaria in territorio estero).

Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l'ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l'esecuzione, si rivolge alle Autorità locali e al Regio console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi.

Se il territorio estero è occupato militarmente, l'ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente.

Art. 417.

(Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare).

Compiuti gli atti della istruzione preliminare, l'ufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale è stato designato.

Sui risultati dell'istruzione decide il comandante della nave, se questa è isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Art. 418.

(Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza).

Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.

Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorità giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorità competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto.

Art. 419.

(Rinvio diretto a giudizio).

Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dell'imputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra un'ulteriore istruzione, ordina, con decreto, che l'imputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte o con quella dell'ergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni.

Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina l'arresto dell'imputato, se questi non è già detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare.

Art. 420.

(Ordine di procedere alla istruzione).

Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario.

L'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere.

Art. 421.

(Atti della istruzione).

L'ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro.

Spetta però al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 di provvedere all'emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della libertà provvisoria e all'applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti.

Art. 422.

(Atti da compiersi in territorio estero).

Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il

comandante, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della marina, se la nave non si trova dislocata all'estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per l'esecuzione, alle competenti Autorità straniere, direttamente, o per mezzo del Regio console, se ivi si trova.

Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell'ufficiale che procede all'istruzione, di chiedere l'arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della marina, perché richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia.

Art. 423.

(Chiusura della istruzione).

Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.

Se il comandante ritiene che la procedura è incompleta, ordina una più ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari.

In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349.

Art. 424.

(Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie).

Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 425.

(Riapertura della istruzione).

Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'articolo 353.

La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante.

Art. 426.

(Atti preliminari al giudizio).

Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio.

Art. 427.

(Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento).

Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario.

Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze.

Art. 428.

(Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia).

Il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti:

1° la condanna alla pena di morte non può essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della marina;

2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si è svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto.

Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, può sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della marina.

Art. 429.

(Giudizio in contumacia).

Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378.

Art. 430.

(Ricorso per annullamento).

Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non è ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero.

Nei casi in cui il ricorso è ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392.

Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti.

Art. 431.

(Revisione).

Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 401.

Se la revisione è ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale.

Art. 432.

(Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena).

Per la sostituzione di pene a norma dell'articolo 407, per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro provvedimento relativo all'esecuzione, è competente il tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.

TITOLO OTTAVO DELLA ESTRADIZIONE

Art. 433.

(Estradizione dall'estero).

Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

LIBRO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA, IN GENERALE

TITOLO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA E DELLA SUA APPLICAZIONE

CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

Art. 1.

(Nozione della legge penale militare di guerra).

La legge penale militare di guerra comprende, oltre questo codice, ogni altra legge speciale, o provvedimento che abbia valore di legge, in materia penale militare attinente alla guerra.

Art. 2.

(Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero).

Le leggi di guerra, emanate quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.

Art. 3.

(Legge penale militare di guerra in relazione al tempo).

La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.

Art. 4.

(Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi).

La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.

Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:

1° quando sia espressamente disposto dalla legge;

2° quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42))

Art. 6.

(Legge penale militare di guerra in relazione alle persone).

La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorché il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra.

Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.

Art. 7.

(Nozione della qualità di «militare»).

Il presente codice comprende:

1° sotto la denominazione di militari, quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana, i militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualità di militare, gli assimilati, ancorché di rango, ai militari, e le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla guerra;

2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.

Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma precedente.

Art. 8.

(Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate).

L'applicazione della legge penale militare di guerra può, con decreto Reale, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.

Art. 9.

(((Corpi di spedizione all'estero))) ((Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio)).

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42))

Art. 11.

(Mobilitazione delle forze armate dello Stato).

La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.

Art. 12.

(Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano).

I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Art. 13.

(Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra).

Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche,

quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.

Art. 14.

(Persone estranee alle forze armate dello Stato).

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.

Art. 15.

(Militari di Stati alleati o associati nella guerra).

Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano.

((Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna)).

Art. 16.

(Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero).

Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.

TITOLO SECONDO

((COMANDANTE SUPREMO))

Art. 17.

(((Comandante supremo))) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)).

Agli effetti della legge penale militare, è comandante supremo chi è investito del comando di tutte le forze operanti.

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))

Art. 19.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))

TITOLO TERZO
DELLA CESSAZIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE DI GUERRA

Art. 21.

(Armistizio).

L'armistizio non sospende l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che con decreto Reale sia diversamente disposto.

Art. 22.

(Cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra).

Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti.

Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.

Art. 23.

(Ultrattività della legge penale militare di guerra).

Per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra, e ancorché la legge penale militare di pace o la legge penale comune non preveda il fatto come reato o contenga disposizioni più favorevoli per il reo.

Art. 24.

(Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano).

Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio.

Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero in espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.

LIBRO SECONDO
DEI REATI E DELLE PENE MILITARI IN GENERALE
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25.

(Luogo di esecuzione della pena di morte).

Durante lo stato di guerra, la pena di morte è eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 26.

(Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare).

Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di

valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso può essere diminuita nel modo seguente:

1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni; **((38a))**

2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto può sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni; **((38a))**

3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 27.

(Pubblicazione della sentenza di condanna).

Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di condanna alla pena di morte o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico o in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel comune in cui il militare ebbe l'ultima residenza o

dimora.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 28.

(Potere del comandante di condonare le pene).

Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a un anno e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di guerra.

Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in regioni fuori d'Europa.

Il condono della pena si ha come non concesso, se, durante lo stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra più grave.

TITOLO SECONDO

DEL DIFFERIMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E ACCESSORIE

Art. 29.

(Pene detentive).

Salva la disposizione dell'articolo 32, è differita la esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni, inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati.

Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante supremo quando trattasi di militare da esso dipendente, può, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, ordinare che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente.

Durante lo stato di guerra, il differimento dell'esecuzione della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento della esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.

Art. 30.

(Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado).

Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, è differita la esecuzione della pena detentiva, è differita anche l'esecuzione delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.

Art. 31.

(Degradazione).

Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non è eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.

Art. 32.

(Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena).

Il differimento della esecuzione della pena non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato:

1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra;

2° se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.

Art. 33.

(Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti).

Per i condannati a una pena detentiva, di cui la esecuzione è stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali, a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si detrae dalla durata della pena inflitta.

Art. 34.

(Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato).

Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessità della presenza o la insostituibilità di una persona estranea alle forze armate dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o

corpi sul piede di guerra, ai quali è addetta, il comandante stesso, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, può disporre che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona suindicata.

La stessa facoltà può essere esercitata dai comandanti in capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.

Art. 35.

(Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa).

Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.

Art. 36.

(Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena).

Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione è stata differita a norma degli articoli precedenti, e ha effetto altresì l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato inerente alla degradazione derivata da condanna a pena

detentiva, la cui esecuzione è stata differita.

Art. 37.

(Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici).

Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene.

Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.

TITOLO TERZO DI CASI SPECIALI DI ESTINZIONE DEL REATO

Art. 38.

(Effetto derivante dalla condotta del condannato).

Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia più volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato è estinto.

In tal caso, non ha luogo la esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.

Art. 39.

(Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.

Art. 40.

(Effetto derivante dal compimento di atti di valore).

Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti,

posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.

Art. 41.

(Concorso di pene in caso di revoca del differimento).

Nel caso che sia revocato il differimento della esecuzione di pene inflitte con più sentenze di condanna, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene.

TITOLO QUARTO DELLA RIABILITAZIONE DI GUERRA

Art. 42.

(Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore).

I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune.

Se i militari stessi hanno conseguito più promozioni per merito di guerra o più ricompense al valore, non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 179 del codice penale.

Art. 43.

(Partecipazione alla guerra con fedeltà e onore).

Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.

Art. 44.

(Incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento).

Nel caso di incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 42 sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti

della estinzione delle incapacità medesime.

Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 43, il termine stesso è ridotto alla metà.

Art. 45.

(Invalidi di guerra).

Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, si applicano altresì ai militari, che abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermità indicate nella legge sulle pensioni di guerra.

Art. 46.

(Esclusione dalla riabilitazione di guerra).

Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.

LIBRO TERZO
DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47.

(Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena **((. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra))**).

Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla metà nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.

((Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- 1) la personalità dello Stato;**
- 2) la pubblica amministrazione;**

- 3) l'amministrazione della giustizia;
- 4) l'ordine pubblico;
- 5) l'incolumità pubblica;
- 6) la fede pubblica;
- 7) la moralità pubblica e il buon costume;
- 8) la persona;
- 9) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare)).

TITOLO SECONDO

DEI REATI CONTRO LA FEDELITÀ E LA DIFESA MILITARE

CAPO I

Del tradimento

Art. 48.

(Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore).

Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, è punito secondo le norme seguenti:

1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale;

((38a))

2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla libertà; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 49.

(Reati contro il comandante supremo).

Il militare, che attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del comandante supremo, è punito con la morte con degradazione. **((38a))**

In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla metà a due terzi.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 50.

(Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato).

Il militare, che, per combattere contro lo Stato, abbandona il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 51.

(Aiuto al nemico).

Il militare, che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 52.

(Nocumento alle operazioni militari).

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attività inerenti alla preparazione o alla difesa militare, è punito, se dal fatto è derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 53.

(Servizio di pilota o guida per il nemico).

Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 54.

(Intelligenze o corrispondenza con il nemico).

Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, è punito con la morte con degradazione. **((38a))**

Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena può essere diminuita.

Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorché non accettata, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 55.

(Agevolazione colposa).

Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, è punito, se dal fatto può derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 56.

(Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo).

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o più persone delle forze

armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravità, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 57.

(Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli).

Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, è punito, se dal fatto è derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione. **((38a))**

Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi è derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Se dal fatto non è derivato nocumento, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 58.

(Aiuto al nemico nei suoi disegni politici).

Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

CAPO II

Dello spionaggio militare e della rivelazione di segreti militari

Art. 59.

(Spionaggio militare).

È punito con la morte con degradazione il militare, che, per favorire il nemico, si procura o tenta di procurarsi documenti, oggetti o notizie, che possono compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte o posto militare, di una nave militare o da trasporto, di un aeromobile militare o da trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate

terrestri, marittime o aeree, o comunque delle forze armate dello Stato; anche senza essersi introdotto nei luoghi suindicati. **((38a))**

La stessa pena si applica al militare, che, per procurarsi documenti, oggetti o notizie in favore del nemico, si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma precedente.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 60.

(Militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare).

Il militare, che si introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo precedente, è punito con l'ergastolo.

Se il colpevole prova che il suo travestimento aveva uno scopo diverso da quello di favorire il nemico, la pena è della reclusione militare da uno a quattro anni.

Art. 61.

(Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare).

Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo 59, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena è della morte mediante fucilazione nella schiena.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 62.

(Aiuto o informazioni a spie o ad altri agenti nemici).

Chiunque dà o procura ricovero, aiuto o informazioni a una spia o ad altro agente nemico, è punito con la morte con degradazione.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 63.

(Persona sorpresa in prossimità di posti militari o che segue le operazioni militari).

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, è trovato, senza giustificato motivo, in prossimità di posti militari, trinceramenti o accampamenti, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chiunque, senza autorizzazione, segue le operazioni militari.

Art. 64.

(Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari).

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare, esibisce, espone, pubblica, vende o distribuisce fotografie, disegni, modelli o schizzi di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, ovvero delle posizioni delle forze armate dello Stato italiano o di uno Stato alleato, è punito, se dal fatto può derivare il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 65.

(Porto od uso di macchine fotografiche).

Chiunque, nella zona delle operazioni militari, senza permesso dell'Autorità competente, porta o usa macchine fotografiche di qualsiasi specie, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 66.

(Rivelazione di segreti militari al nemico).

Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una operazione o spedizione, gli accampamenti o le posizioni, i segnali di qualunque natura, i luoghi di rifornimento, lo stato delle provvigioni in armi, munizioni, combustibili, viveri o denari; o, in generale, comunica al nemico documenti, oggetti o notizie, che possono produrre il nocumento enunciato nel primo comma dell'articolo 59, o comunque favorire le operazioni delle forze armate nemiche, ovvero nuocere alle operazioni militari dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione. **((38a))**

Se dal fatto non può derivare il vantaggio o il nocumento enunciato nel comma precedente, si applica l'ergastolo.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 67.

(Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico).

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 68.

(Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico).

Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 69.

(Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente).

Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.

Art. 70.

(Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari).

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 71.

(Agevolazione colposa).

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose indicate negli articoli 59, 66, 67 e 68, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie ivi enunciate, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli stessi, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

CAPO III

Della illecita raccolta, pubblicazione e diffusione di notizie militari

Art. 72.

(Procacciamento di notizie riservate).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 59, chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina o le operazioni militari, e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 73.

(Diffusione di notizie riservate).

Chiunque diffonde o comunica alcuna delle notizie indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione militare da cinque a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Art. 74.

(Agevolazione colposa).

Chiunque, essendo, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie indicate nell'articolo 72, ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Art. 75.

(Diffusione di particolari notizie d'interesse militare).

È punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell'articolo 73,

pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti:

1° il numero dei feriti, morti o prigionieri;

2° le nomine o i mutamenti nei comandi militari;

3° le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree;

4° gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.

Art. 76.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42))

Art. 77.

(Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 265 del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verità, che possono turbare la pubblica tranquillità o altrimenti danneggiare pubblici interessi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillità o ai pubblici interessi.

Art. 78.

(Comunicazione di notizie mediante corrispondenza).

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli articoli 72, 75 e 77, è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 79.

(Notizie sulle operazioni militari degli Stati belligeranti).

Quando negli articoli precedenti si fa riferimento a notizie concernenti le operazioni militari, si intendono per tali le operazioni, sia dello Stato italiano, sia degli altri Stati belligeranti, ancorché nemici.

Art. 80.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42))

Art. 81.

(Reati commessi in luoghi che non sono in stato di guerra).

Fuori del caso indicato nell'articolo 78, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i reati da essi preveduti siano commessi in luoghi che non sono in stato di guerra.

CAPO IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 82.

(Fine di favorire lo Stato italiano).

Per i reati preveduti dai capi precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Art. 83.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da due a quattro anni.

Art. 84.

(Parificazione degli Stati alleati).

Le pene stabilite dagli articoli 50 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato con lo Stato italiano.

CAPO V

Dell'arruolamento illecito di guerra

Art. 85.

(Nozione del reato; sanzione penale).

Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, è punito con la morte con degradazione. **((38a))**

La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorché estranea alle forze armate dello Stato.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

CAPO VI

Del disfattismo militare

Art. 86.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42))

Art. 87.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))

Art. 88.

(Omessa consegna di manifesti o altre cose, diffusi dal nemico).

È punito con la reclusione militare fino a un anno chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscritti, stampati o altri oggetti lanciati, o comunque diffusi, dal nemico, o essendone comunque venuto in possesso, non ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se militare, ovvero ai carabinieri Reali o ad altra pubblica Autorità.

CAPO VII

Della sedizione militare

Art. 89.

(Accordo di militari per commettere reati contro la fedeltà o la difesa militare).

Se più militari si accordano per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale o di offesa alla libertà, preveduti dagli articoli 48 e 49, ovvero alcuno dei reati preveduti dagli articoli 50, 51, 59, 66 e 86, ciascuno di essi è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Non è punibile il militare, che recede dall'accordo prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso di accordo di più militari per commettere alcuno dei reati di attentato alla vita, all'incolumità o alla libertà personale, indicati nell'articolo 77 del codice penale militare di pace.

Art. 90.

(Omesso rapporto).

Il militare, che, avendo avuto notizia del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, omette o ritarda di farne rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale, la pena è aumentata.

CAPO VIII

Della illecita navigazione aerea

Art. 91.

(Sorvolo arbitrario del territorio dello Stato. Inottemperanza agli ordini dell'Autorità militare).

Chiunque, senza autorizzazione, con qualsiasi apparecchio o mezzo di locomozione aerea, vola o s'innalza sul territorio dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata, da un terzo alla metà, se il colpevole non obbedisce alla intimazione di discendere, o a qualsiasi altro ordine dell'Autorità militare.

CAPO IX

Della comunicazione all'estero d'invenzioni interessanti la difesa militare

Art. 92.

(Nozione del reato; sanzione penale).

Chiunque, senza autorizzazione dell'Autorità competente, comunica o tenta di comunicare all'estero, direttamente o indirettamente, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, invenzioni, ancorché non

brevettate, che concernono materiale bellico, o interessano comunque la difesa militare, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi agevola la comunicazione all'estero.

Chiunque non usa tutti i mezzi di cui può disporre, per impedire la comunicazione all'estero, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il colpevole di alcuno dei fatti suindicati è lo stesso autore o titolare dell'invenzione o persona in essa comunque interessata, la reclusione militare non è inferiore a due anni.

Se la comunicazione all'estero è avvenuta o è stata agevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

CAPO X

Della violazione di ordinanze o di altri provvedimenti militari

Art. 93.

(Nozione del reato; sanzione penale).

È punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla Autorità militare per assicurare la difesa militare, e, specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra:

1° l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno;

2° la polizia ferroviaria;

3° i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche;

4° le segnalazioni diurne o notturne;

5° il possesso di colombe viaggiatrici;

6° l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili;

7° l'esercizio della caccia o della pesca.

TITOLO TERZO
DEI REATI CONTRO IL SERVIZIO IN GUERRA
CAPO I

Della violazione di doveri inerenti al comando

Art. 94.

(Abbandono del comando).

Il comandante, che, senza giustificato motivo, abbandona o cede il comando durante il combattimento o in presenza del nemico, ovvero in circostanze tali da compromettere la sicurezza di forze militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

Se il fatto è commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il comandante è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se il fatto è commesso fuori delle circostanze indicate nei commi precedenti, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La condanna importa la rimozione.

Agli effetti della legge penale militare, il reato s'intende commesso durante il combattimento, se il fatto che lo costituisce è commesso mentre l'azione bellica si svolge, o quando essa sta per cominciare.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla

pena massima prevista dal codice penale".

Art. 95.

(Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico).

Il comandante, che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 96.

(Inosservanza di speciali doveri inerenti al comando).

È punito con la reclusione militare da uno a sette anni il comandante di un corpo di truppa ovvero di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari:

1° che, senza speciali istruzioni contrarie, o senza giustificato motivo, omette di attaccare il nemico o

evita il combattimento, ovvero non presta il necessario soccorso ad altra truppa o nave militare, o ad altro aeromobile militare, che si trovi in combattimento o sia inseguito dal nemico;

2° che, senza essere obbligato da speciali istruzioni o, comunque, senza giustificato motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto o di navi militari o mercantili, ovvero di aeromobili militari o civili, in fuga;

3° che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere una o più navi ovvero uno o più aeromobili, che abbiano bisogno di assistenza in caso di pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale o alleata o ad aeromobili nazionali o alleati l'assistenza, o la protezione, che sia in grado di dare.

La condanna importa la rimozione.

Art. 97.

(Comandante che si lascia sorprendere dal nemico).

Il comandante, che, per colpa, si lascia sorprendere dal nemico, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 98.

(Omissione di provvedimenti per la difesa militare).

Il comandante, che, per colpa, omette di provvedere ai mezzi necessari alla difesa del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile, di cui ha il comando, ovvero trascura di porli in stato di resistere al nemico, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se dal fatto è derivato danno al servizio militare.

La condanna importa la rimozione.

Art. 99.

(Circostanze aggravanti).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, si applica la reclusione militare:

1° da due a sette anni, se dal fatto è derivata l'impossibilità di eseguire un'operazione di guerra, di attaccare il nemico o di resistere ad esso;

2° da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto è derivata la perdita del forte, della piazza, dell'opera, del posto, della nave o dell'aeromobile.

La condanna importa la rimozione.

Art. 100.

(Omessa esecuzione di un incarico).

Il comandante, che, senza giustificato motivo, non esegue un ordine di operazione militare o, comunque, un incarico affidatogli, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se l'ordine o l'incarico non è eseguito per colpa, la pena è della reclusione militare da uno a sette anni.

La condanna importa la rimozione.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 101.

(Inosservanza di istruzioni ricevute).

È punito con la reclusione militare fino a cinque anni il militare incaricato di una spedizione o di una missione, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, se il fatto ha pregiudicato l'esito della spedizione o della missione.

Se l'incarico è stato male eseguito per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 102.

(Omissione di cautele nella custodia di documenti, carte di bordo e simili).

Il comandante, che, nel caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con la condizione di aprirlo in tempo o in luogo determinato, ovvero per impedire che cadano in potere del nemico le carte di bordo o altri documenti, che possono facilitare al nemico il modo di meglio difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la reclusione militare da due a otto anni.

CAPO II
Della resa

Art. 103.

(Resa).

È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che cede il forte, la piazza, l'opera, il posto, l'aeromobile, o ammaina la bandiera della nave, o, comunque, dà il segnale della resa, senza avere esaurito i mezzi estremi di difesa o di resistenza e senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 104.

(Resa colposa).

Il comandante, che, omettendo, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alla difesa o alla resistenza contro il nemico, ha cagionato la resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita.

Art. 105.

(Resa avvenuta a causa di rivolta o di altri reati).

Se la resa è avvenuta per causa di disobbedienza, di ammutinamento o di rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non hanno fatto uso dei mezzi di cui potevano disporre, per costringere i loro dipendenti a compiere il proprio dovere, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni; ferme le disposizioni dell'articolo 138 del codice penale militare di pace.

Art. 106.

(Resa in campo aperto).

È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante di un corpo o reparto di truppa, che, in campo aperto, capitola o si arrende, senza aver fatto quanto gli era imposto dal dovere e dall'onore.

((38a))

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare da due a quindici anni.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 107.

(Violata solidarietà in caso di resa).

Il comandante, che, nel caso di resa, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella degli altri militari, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla

pena massima prevista dal codice penale".

CAPO III

Della codardia

Art. 108.

(Manifestazioni arbitrarie per arrendersi).

Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, ammaina la bandiera o dà altrimenti il segnale di arrendersi o di cessare il fuoco, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 109.

(Incitamento alla resa).

Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, incita a cessare il fuoco o ad ammainare la bandiera, o comunque alla resa, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 110.

(Manifestazioni di codardia).

Il militare, che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se lo spavento o il disordine si produce, la reclusione militare è da tre a dieci anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 111.

(Circostanza aggravante).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se dal fatto è derivato nocimento al buon esito del combattimento o alla resistenza delle truppe o degli equipaggi, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 112.

(Sbandamento e altri fatti illeciti durante il combattimento).

È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il militare, che, durante il combattimento: **((38a))**

1° si sbanda o comunque si allontana, ovvero eccita altri ad allontanarsi;

2° si sottrae al combattimento, mettendosi in stato di ubriachezza, mutilandosi, procurandosi infermità o imperfezioni, o simulandole; ovvero compiendo altri atti o usando altri modi fraudolenti;

3° getta o deteriora le armi o le munizioni;

4° rifiuta di marciare contro il nemico o di compiere un servizio o altra operazione di guerra; ovvero non fa tutta la possibile difesa, o si arrende al nemico, senza avere esaurito gli estremi mezzi di resistenza.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 113.

(Fatti collettivi).

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso da più militari riuniti, la pena di morte si applica soltanto a quelli che hanno determinato il fatto, e gli altri sono puniti con la reclusione militare non inferiore a dieci anni. **((38a))**

La condanna importa la rimozione.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 114.

(Omesso impedimento di sbandamento o di altri fatti di codardia).

Il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 112, che si commette in sua presenza, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Art. 115.

(Mutilazione o simulazione di infermità).

Fuori dei casi preveduti dal numero 2° dell'articolo 112, i reati di mutilazione o simulazione di infermità, commessi durante lo stato di guerra, sono puniti secondo le disposizioni degli articoli 157 a 163 del codice penale militare di pace, con l'aumento dalla metà a due terzi delle pene ivi stabilite.

Le stesse disposizioni si applicano agli iscritti di leva e ai militari in congedo, che commettono i fatti costituenti i reati suindicati nello stato di leva o di congedo, ancorché posteriormente non si verifichi la loro chiamata in servizio alle armi.

I militari in congedo assoluto, che, durante il congedo, commettono uno dei fatti indicati nel primo comma, sono puniti con le stesse pene, se sono chiamati in servizio alle armi.

Art. 116.

(Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati).

Chiunque, con abuso di autorità, con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La pena è:

1° della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole è pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria;

2° della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole è un ufficiale.

Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialità, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 117.

(Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi).

Chiunque, avendo, per ragione del suo ufficio, facoltà di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerazione temporanea, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano dato motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito.

Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 118.

(Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari).

Il militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.

CAPO IV

Dell'abbandono di posto e della violazione di consegna

Art. 119.

(Abbandono del posto durante il combattimento).

Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

Se al fatto hanno preso parte più militari, si applicano le disposizioni dell'articolo 113.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 120.

(Comandante che non tiene il posto di combattimento).

È punito con la morte mediante fucilazione nel petto il comandante, che non tiene la nave o l'aeromobile al posto di combattimento assegnatogli. **((38a))**

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a dodici anni.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 121.

(Separazione dal capo).

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali o aeree, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore o da altro giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto, se il fatto è commesso durante il combattimento o in presenza del nemico. **((38a))**

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti indicati nei commi precedenti.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 122.

(Abbandono di convoglio).

Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, è punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.

Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso è caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 123.

(Separazione dal convoglio).

Il comandante della scorta di un convoglio, che rimane, per colpa, separato da tutto il convoglio o da parte di esso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 124.

(Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare da uno a dieci anni.

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì:

1° ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

2° ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 125.

(Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la reclusione militare è da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Art. 126.

(Omesso raggiungimento del posto).

Il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge, in caso di allarme o di chiamata a raccolta, il posto di combattimento, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni; e, se l'assenza perdura durante il combattimento, con la morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

Fuori delle circostanze prevedute dal comma precedente, il militare, che, senza giustificato motivo, non raggiunge il posto in caso di allarme o di chiamata a raccolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni; e, se il fatto è commesso in presenza del nemico, con la reclusione militare da tre a sette anni.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 127.

(Procurata evasione di un prigioniero di guerra. Colpa del custode).

Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di un prigioniero di guerra, che ne procura o facilita la evasione, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per colpa del militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.

Art. 128.

(Abbandono della nave o dell'aeromobile).

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, la reclusione è da cinque a quindici anni; e, se è commesso in presenza del nemico, la pena è dell'ergastolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a chi esercita, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

CAPO V

Della violazione di corrispondenze militari

Art. 129.

(Apertura, soppressione, falsificazione, alterazione od omessa consegna di ordini o dispacci).

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 130.

(Omessa distruzione di ordini o dispacci in caso di pericolo di cattura).

Il militare, che, trovandosi in pericolo di cadere in potere del nemico, omette di distruggere un ordine scritto o un dispaccio, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 131.

(Smarrimento colposo di ordini o dispacci).

Il militare, che, per colpa, smarrisce un ordine scritto o un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 132.

(Circostanze attenuanti).

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 133.

(Rivelazione del contenuto di ordini o dispacci).

Il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela il contenuto di un ordine o di un dispaccio inerente al servizio, affidatogli per la trasmissione, per

la ricezione o per il recapito, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se trattasi di un segreto attinente al servizio, con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

CAPO VI

Del reato di ubriachezza

Art. 134.

(Ubriachezza procurata per sottrarsi a un servizio).

Fuori del caso preveduto dal numero 2° dell'articolo 112, il militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la

pena è aumentata.

La condanna importa la rimozione.

Art. 135.

(Ubriachezza in servizio).

Il militare, che, comandato per qualsiasi servizio, si pone, ancorché per colpa, in tale stato di ubriachezza, da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se trattasi di un servizio in presenza del nemico, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso da militare comandante di un reparto o preposto a un servizio o capo di posto, la pena è aumentata.

La condanna importa la rimozione.

Art. 136.

(Ubriachezza fuori del servizio).

Fuori delle circostanze prevedute dagli articoli precedenti, il militare, che è colto in stato di ubriachezza, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 137.

(Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti).

Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, allo stato di ubriachezza è equiparato lo stato di alterazione psichica determinato dall'azione di sostanze stupefacenti.

CAPO VII

Dei reati contro militari in servizio

Art. 138.

(Forzata consegna).

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 139.

(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Si applica la reclusione militare da due a cinque anni al militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta.

Art. 140.

(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni; e, se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. **(38a)**

Nei casi indicati nei commi precedenti, se il fatto costituisce un più grave reato preveduto dalla legge penale comune, si applicano le pene da questa stabilite. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla

pena massima prevista dal codice penale".

Art. 141.

(Offese a persone in servizi speciali).

Le disposizioni dei tre articoli precedenti e quelle dell'articolo 143 del codice penale militare di pace, relative al reato di resistenza alla forza armata, si applicano anche nel caso in cui alcuno dei fatti ivi preveduti sia commesso contro:

1° i militari e gli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

2° i militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

Art. 142.

(Impedimento a portatori di ordini militari).

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae

dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da dieci a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

CAPO VIII

Dei reati di assenza dal servizio

SEZIONE I

Della diserzione

Art. 143.

(Diserzione al nemico).

Il militare, che passa al nemico, o che, a fine di passare al nemico, abbandona, in presenza di questo, il corpo, la nave o l'aeromobile, è punito con la morte con degradazione.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 144.

(Diserzione in presenza del nemico).

Il militare, che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, o essendo comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, si allontana, senza autorizzazione, dal reparto o dal posto di lavoro, è considerato immediatamente disertore, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 145.

(Mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico).

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la morte mediante fucilazione nel petto, il militare:

((38a))

1° che, essendo destinato a un reparto in presenza del nemico, non lo raggiunge, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso;

2° che, appartenendo a un reparto in presenza del nemico, e, trovandosi legittimamente assente, non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

Le stesse disposizioni si applicano al militare, che, comandato a eseguire opere militari in presenza del nemico, non raggiunge il posto di lavoro o non vi ritorna, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 146.

(Diserzione fuori della presenza del nemico).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, tenuto conto della durata dell'assenza, il militare:

1° che, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione dal reparto e ne rimane assente per un giorno;

2° che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefisso.

La condanna importa la rimozione.

((6a))

AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e) che "È concessa amnistia [...] per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

Art. 147.

(Diserzione reiterata).

La pena stabilita dall'articolo precedente è aumentata da un terzo alla metà per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto al militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione.

(6a) **((38a))**

AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "È concessa amnistia [...] per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 148.

(Circostanza aggravante: passaggio all'estero).

Se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena stabilita dall'articolo 146 è aumentata.

Art. 149.

(Circostanza aggravante: diserzione previo accordo).

La pena stabilita dall'articolo 146 è aumentata da un terzo alla metà, quando la diserzione sia commessa da tre o più militari, previo accordo.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso od organizzato la diserzione. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 150.

(Diserzione immediata).

Le pene stabilite dagli articoli 146, 147, 148 e 149 si applicano altresì nei casi di diserzione immediata, preveduti dall'articolo 149 del codice penale militare di pace.

Nel caso preveduto dal numero 5° dell'articolo 149 del codice penale militare di pace, le pene indicate nel comma precedente, si applicano altresì alla persona che si sostituisce al militare disertore. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Sezione II

Della mancanza alla chiamata

Art. 151.

(Nozione del reato; sanzione penale).

Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo,

che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.

La condanna importa la rimozione.

((6a))

AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e) che "È concessa amnistia [...] per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".

Art. 152.

(Circostanza aggravante: passaggio all'estero).

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 153.

(Iscritto di leva o militare in congedo che si fa sostituire).

L'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi indicati nell'articolo 151, non si presenta, facendosi sostituire, è considerato immediatamente mancante alla chiamata, ed è punito con la pena stabilita dall'articolo stesso, aumentata dalla metà a due terzi.

Art. 154.

(Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi).

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi è punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Sezione III

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti

Art. 155.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))

Art. 156.

(Circostanza attenuante).

Nei casi preveduti dalle sezioni precedenti, le pene stabilite per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata possono essere diminuite, se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi dieci giorni di assenza.

CAPO IX

Dell'abbandono di ufficio

Art. 157.

(Allontanamento dalla residenza).

Nel territorio delle operazioni militari, i funzionari, gli impiegati civili e i salariati dello Stato, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e i salariati delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di ogni altro istituto o stabilimento pubblico, i notai, i medici, i farmacisti e ogni altra persona esercente una professione o un'arte sanitaria, che si allontanano dalla loro residenza, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare, sono puniti con la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai Prefetti.

CAPO X

Del danneggiamento di opere o altre cose militari

Art. 158.

(Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari).

È punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:

1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordigni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati;

2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.

Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. **((38a))**

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 159.

(Rimozione, distruzione od omissione di segnali, cartelli e simili).

Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o fa mancare i segnali, cartelli o apparecchi collocati per la sicurezza delle linee o vie terrestri, marittime o aeree di comunicazione o trasporto, o destinati, in generale, a un pubblico servizio, è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 160.

(Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione).

Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.

Art. 161.

(Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili).

Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto è derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione militare è da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate.

Se il colpevole è l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla metà a due terzi.

CAPO XI

Dell'inadempimento e della frode in forniture militari

Art. 162.

(Inadempimento di contratti di forniture militari).

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se la fornitura è soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a sette anni.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 163.

(Frode in forniture, militari).

Chiunque commette frode nella specie, qualità o quantità delle cose od opere indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dalla frode è derivato grave nocumento alla salute dei combattenti ovvero alle operazioni militari, la pena è dell'ergastolo; e, se ricorrono inoltre circostanze di particolare gravità, della morte con degradazione. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

CAPO XII

Disposizioni relative all'uso dell'uniforme e dei distintivi militari

Art. 164.

(Uso indebito dell'uniforme e dei distintivi militari).

Chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è un militare, si applica la reclusione militare da sei mesi a due anni.

TITOLO QUARTO
DEI REATI CONTRO LE LEGGI E GLI USI DELLA GUERRA
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 165.

(Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati)

Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.

((Ai fini della legge penale militare di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche.

In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane)).

Art. 166.

(Esecuzione delle condanne contro militari nemici).

La esecuzione delle condanne pronunciate da tribunali militari di guerra italiani contro militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non è differita à termini dell'articolo 29, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato a cui appartengono i condannati.

Ove le condanne debbano eseguirsi, nella esecuzione si osservano le norme stabilite dal codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene; sostituendo per i militari le pene militari alle comuni, e per i non militari le pene comuni alle militari.

CAPO II

Degli atti illegittimi o arbitrari di ostilità

Art. 167.

(Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti).

Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose

militari, senza avere la qualità di legittimo belligerante, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entità del fatto o la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 168.

(Prolungamento arbitrario delle ostilità).

Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, prolunga le ostilità, dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 169.

(Omissione di provvedere alla cessazione delle ostilità).

Il comandante, che, avendo ricevuto comunicazione ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della conclusione della pace, omette per colpa, di disporre prontamente che le forze militari dipendenti dal suo comando cessino dalle ostilità, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a dieci anni.

Art. 170.

(Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio).

Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilità contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

La pena è della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla

pena massima prevista dal codice penale".

Art. 171.

(Passaggio arbitrario delle linee dell'armistizio).

Chiunque, senza autorizzazione, passa o tenta di passare le linee dell'armistizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 172.

(Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato).

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni la pena è della reclusione militare da cinque a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare

non inferiore a dodici anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto. **((38a))**

La condanna importa la rimozione.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 173.

(Eccesso colposo).

Nei casi indicati dagli articoli 168, 170 e 172, se il comandante eccede colposamente i limiti della autorizzazione o della necessità, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

CAPO III

Degli atti illeciti di guerra

Sezione I

Dell'abuso dei mezzi per nuocere al nemico

Art. 174.

(Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati).

Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.

Se dal fatto è derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 175.

(Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante).

Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Art. 176.

(Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge).

Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 177.

(Violenza proditoria. Resa a discrezione).

Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte.

Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorché non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.

Art. 178.

(Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento).

È punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze di investimento, che, fuori del caso di necessità delle operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto è possibile per darne comunicazione alle Autorità della piazza nemica, a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

Art. 179.

(Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che

devono essere rispettati).

È punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze d'investimento, che omette di adottare i provvedimenti preveduti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto:

1° degli ospedali e di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti, alla beneficenza o all'esercizio di un culto, quando essi non siano in pari tempo adoperati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente comunicati al nemico, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

2° dei beni degli Stati neutrali e delle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari, quando non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata.

La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti mediante segni visibili, comunicati al comandante delle forze assedianti a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

Art. 180.

(Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere).

È punito con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:

1° i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente;

2° i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;

3° i distintivi internazionali di protezione;

4° la bandiera parlamentare.

La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.

Art. 181.

(Vilipendio dei distintivi di protezione).

Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione militare fino a tre

anni.

Art. 182.

(Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle).

Il militare, che, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, o in qualsiasi altro luogo, costringe un suddito nemico a partecipare ad azioni di guerra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

La disposizione del comma precedente non si applica, se il fatto è commesso contro sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalità italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

Art. 183.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))

Art. 184.

(Violazione di salvaguardia o di salvacondotto).

Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Agli effetti, della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.

Art. 184-bis

(((Cattura di ostaggi))) ((Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185)).

Sezione II

Degli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici

Art. 185.

(Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani).

Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare **((fino a cinque anni))**.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.

Art. 185-bis.

(Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare **((da due))** a cinque anni.

Art. 186.

(Saccheggio).

Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o altri luoghi, ancorché presi di assalto, è punito con la morte con degradazione.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 187.

(Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico).

Chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica la pena di morte con degradazione.

((38a))

Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, alla istruzione, alle arti o alle scienze, ancorché appartenenti allo Stato nemico.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 188.

(Busca).

Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

Art. 189.

(Omesso impedimento della busca).

L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

CAPO IV

Della violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario

Art. 190.

(Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi).

È punito con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici.

Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.

Art. 191.

(Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi).

Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 192.

(Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi).

Chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non è inferiore a dieci anni; e, se il fatto è inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.

Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 193.

(Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi).

Chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.

Se il colpevole è un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:

1° la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2° l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

Si applica la pena di morte con degradazione, se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 194.

(Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto).

Fuori del caso preveduto dall'articolo 191, chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze

armate.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.

Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 195.

(Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto).

Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 196.

(Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere).

Chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di

vilipendio, o, comunque, atti di brutalità o di oscenità, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 197.

(Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti).

Chiunque, sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere, o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 198.

(Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante).

Il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

CAPO V

Dei prigionieri di guerra

Sezione I

Dei reati dei prigionieri di guerra nemici

Art. 199.

(Disobbedienza).

Il prigioniero di guerra, di qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un militare dello Stato italiano, ancorché non graduato, incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Si applica la reclusione fino a cinque anni, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo.

Art. 200.

(Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano).

Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.

Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.

Art. 201.

(Disobbedienza od offesa al prigioniero di guerra preposto alla disciplina).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche se alcuno dei fatti ivi preveduti è commesso da un prigioniero di guerra contro il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri di guerra, al quale il colpevole appartiene.

Art. 202.

(Atti di ribellione collettiva).

Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:

1° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore;

2° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.

Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la ribellione. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 203.

(Atti di indisciplina collettiva).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da tre a dieci anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:

1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un superiore;

2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

Si applica la reclusione militare da dieci a venti anni a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto il fatto.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo, o a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto il fatto, nel quale caso la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Art. 204.

(Provocazione).

Se alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza, ovvero in una minaccia o ingiuria grave, e

immediatamente dopo di essa, alla pena di morte è sostituita la reclusione militare non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 205.

(Denominazione di «superiore»).

Agli effetti dei tre articoli precedenti, sotto la denominazione di superiore s'intende qualsiasi militare dello Stato italiano, ancorché non rivestito di un grado, incaricato della scorta, sorveglianza o custodia del prigioniero di guerra, nonché il prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina di un drappello o reparto di prigionieri di guerra, relativamente ai prigionieri appartenenti al drappello o reparto.

Art. 206.

(Accordo per commettere atti di ribellione o di indisciplina collettiva. Recesso).

Quando sei o più prigionieri di guerra si accordano per commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 202 e 203, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Non è punibile il prigioniero di guerra, che recede dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento.

Art. 207.

(Manifestazione sediziosa).

Il prigioniero di guerra, che, comunicando con più prigionieri di guerra, insinua il malcontento contro l'Autorità militare italiana per l'applicazione del regime dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 208.

(Ripresa delle armi contro la data fede).

Il prigioniero di guerra, che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, riprende le armi contro lo Stato italiano o alcuno degli Stati suoi alleati, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Sezione II

Dei reati contro i prigionieri di guerra

Art. 209.

(Sevizie o maltrattamenti).

Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

Art. 210.

(Vilipendio).

Il militare, che vilipende un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 211.

(Violenza, minaccia o ingiuria, in generale).

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un suo inferiore.

La stessa disposizione si applica relativamente al prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare

italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcuno dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto.

Art. 212.

(Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati).

È punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra:

1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;

2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Art. 213.

(Violazione della libertà di religione o di culto).

Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dalla Autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.

Art. 214.

(Sottrazione di denaro o di altri oggetti).

Il militare, che, a fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, è punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.

Sezione III

Dei reati dei militari italiani prigionieri di guerra

Art. 215.

(Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori).

I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra.

Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva è aumentata da un sesto a un terzo.

Art. 216.

(Informazioni al nemico).

Il prigioniero di guerra italiano, che, cedendo alle istigazioni o lusinghe del nemico, gli fornisce notizie

circa la forza, le posizioni o le condizioni delle forze armate cui egli appartiene, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.

Art. 217.

(Liberazione sulla promessa di non partecipare alle ostilità).

Il prigioniero di guerra italiano, che, impegnando la parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigionia di guerra, è punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Art. 218.

(Omessa presentazione all'Autorità militare).

Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra, non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorità militare italiana nei tre giorni successivi a quello in cui è entrato nel territorio dello Stato o nel territorio occupato dalle forze armate italiane, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Sezione IV
Degli ostaggi

Art. 219.

(Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra).

Agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.

CAPO VI

Dei reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari

Art. 220.

(Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili).

Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli è stato intimato, distrae od occulta una o più cose requisibili, è punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Art. 221.

(Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose).

Chiunque, ancorché in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'Autorità militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 222.

(Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali).

Chiunque, ancorché in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'Autorità militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 223.

(Omissione o rifiuto di atti di ufficio).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, legalmente richiesto, omette o rifiuta atti del proprio ufficio o servizio, o, comunque, di coadiuvare l'Autorità militare in ciò che ha attinenza con la requisizione, la prestazione o la contribuzione di guerra, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 224.

(Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive).

Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessità, o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o

prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, ovvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena è della morte con degradazione. **((38a))**

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 225.

(Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace).

Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al comandante, che, dopo avere ricevuto comunicazione ufficiale della conclusione della pace, leva una contribuzione di guerra nel territorio dello Stato con il quale la pace è conclusa, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte.

Art. 226.

(Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari).

Il militare, che, in occasione di alloggio militare, usa violenza o minaccia per costringere colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito, per ciò solo, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

CAPO VII

Dell'abuso delle prede belliche

Art. 227.

(Appropriazione della preda).

Chiunque si appropria una cosa costituente preda bellica, della quale abbia il possesso, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Se il fatto è commesso su cose costituenti preda bellica e trovate abbandonate, la pena è della

reclusione militare fino a un anno.**((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."

Art. 228.

(Acquisto o ritenzione della preda).

Fuori del caso di concorso nei reati preveduti dall'articolo precedente, chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta o, a qualsiasi titolo, ritiene cose costituenti preda bellica, senza che abbiano legittimamente cessato di appartenere all'amministrazione militare italiana, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se le cose anzidette, che hanno formato oggetto dell'acquisto, dell'occultamento o della ritenzione, sono state trovate abbandonate, la pena è della reclusione militare fino a due anni. **((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."

Art. 229.

(Distruzione o deterioramento della preda).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose costituenti preda bellica, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni. **((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra rimangono in vigore le disposizioni degli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale militare di guerra."

CAPO VIII

Disposizioni speciali

Art. 230.

(Omesso impedimento di determinati reati militari).

Ferme in ogni altro caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e quelle

dell'articolo 138 del codice penale militare di pace, il militare, che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 186, 187, 192, 193, 202 e 203, è punito:

1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato la legge stabilisce la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo; **((38a))**

2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena dalla legge stabilita per il reato, di cui non è stata impedita l'esecuzione.

Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, ai fini della determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che hanno diretto gli atti di ribellione o di indisciplina collettiva.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

LIBRO QUARTO
DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA
TITOLO PRIMO

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE DI GUERRA

Art. 231.

(Momento iniziale).

Lo stato di guerra ha per effetto l'esercizio della giurisdizione militare di guerra relativamente ai reati a essa soggetti, che siano commessi dopo la dichiarazione dello stato di guerra; o anche prima, se, al momento della dichiarazione stessa, il procedimento penale non sia stato ancora iniziato o sia tuttora pendente.

Art. 232.

(Limiti della giurisdizione militare di guerra).

Ai tribunali militari di guerra appartiene la cognizione:

1° dei reati militari da chiunque commessi nei territori in stato di guerra o considerati tali;

2° dei reati preveduti dalla legge penale comune, commessi da militari nei territori indicati nel numero precedente;

3° dei reati militari da chiunque commessi fuori dei territori indicati nel numero 1°, quando da essi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale;

4° di qualunque reato commesso da prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano;

5° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.

Ai tribunali militari di guerra appartiene altresì la cognizione di qualunque reato commesso nei territori delle operazioni militari o considerati tali:

1° dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego, prestazione di opera, somministrazioni, forniture, requisizioni e simili con le forze armate suddette;

2° da chiunque sia addetto al privato servizio delle persone indicate nel numero precedente, e da ogni altra persona, che, con una mansione qualunque, si trovi al seguito delle forze armate dello Stato a norma della legge o dei regolamenti approvati con decreto Reale.

Art. 233.

(Rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati comuni).

Nei casi preveduti dal numero 2° del primo comma e dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice militare può, per ragioni di convenienza, ordinare, con provvedimento insindacabile, la rimessione all'Autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale

comune.

Art. 234.

(Concorso della qualità di militare con altra qualità).

Nel concorso della qualità di militare con qualsiasi altra, di cui sia rivestito l'imputato, la prima soltanto vale a determinare la giurisdizione, quando trattasi di reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra.

Art. 235.

(Occupazione militare).

Nei territori dello Stato nemico occupati dalle forze armate dello Stato italiano, appartiene ai tribunali militari di guerra la cognizione dei reati preveduti dalla legge penale militare e dalla legge penale comune italiana, commessi dagli abitanti del territorio occupato a danno delle forze armate di occupazione o delle persone ad esse appartenenti, o da esse dipendenti per essere al loro servizio o al loro seguito, ovvero commessi da queste persone a danno degli abitanti del territorio occupato. Nel caso di concorso delle persone suindicate e degli abitanti del territorio occupato in uno stesso reato o in reati connessi, la cognizione dei reati per tutti gli imputati spetta ai tribunali militari di guerra.

Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato italiano si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi diversi da quello di guerra.

Art. 236.

(Corpi di operazione nel territorio di uno Stato alleato).

Quando un corpo nazionale di operazione si trova nel territorio dello Stato alleato, ovvero quando un corpo di operazione dello Stato alleato si trova nel territorio dello Stato italiano, si osservano le norme seguenti, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra i due Stati:

1° sono soggette esclusivamente alla giurisdizione militare dei rispettivi corpi di operazione le persone appartenenti ai detti corpi o da essi dipendenti, qualunque sia il territorio dove i corpi si trovano o la nazionalità degli imputati;

2° nel caso di concorso, in uno o più reati, di persone soggette alla giurisdizione militare, la competenza spetta, rispettivamente, al tribunale militare dello Stato a cui l'imputato appartiene;

3° spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato alleato la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano, che, nel territorio dello Stato alleato, commettono atti in danno delle forze medesime; e spetta esclusivamente ai tribunali dello Stato italiano la cognizione dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato alleato, che, nel territorio dello Stato italiano, commettono atti in danno delle forze stesse.

Art. 237.

(Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.

Art. 238.

(Corpi di spedizione in paesi di capitolazioni).

Nei paesi nei quali hanno vigore le capitolazioni, la giurisdizione militare inerente al corpo di spedizione o a navi militari o aeromobili militari è sostituita in ogni caso alla giurisdizione consolare.

Art. 239.

(Reati commessi in territorio estero).

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, i reati militari, da chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero, sono soggetti alla giurisdizione militare italiana di guerra, sebbene all'estero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, per la richiesta, la disposizione dell'articolo 18 del codice penale militare di pace.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PROCEDURA PENALE MILITARE DI GUERRA

CAPO I

Del procedimento penale, in generale

Art. 240.

(Obbligatorietà del procedimento penale).

Nessuno può essere punito per un reato, se non in seguito a un procedimento penale nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.

Art. 241.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 OTTOBRE 1994, N. 589))

Art. 242.

(Perdita di nave militare o di aeromobile militare).

Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non può iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del comandante supremo.

Il comandante supremo ha facoltà di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 243.

(Sospensione del procedimento penale).

Durante lo stato di guerra, è sospeso, dopo l'interrogatorio dell'imputato, il procedimento penale per i reati di renitenza alla leva, di diserzione e di mancanza alla chiamata, nei confronti di persone appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinate, a reparti mobilitati; salvo che sia diversamente disposto dal Ministro competente, ovvero dal comandante della grande unità,

presso cui è costituito il tribunale militare di guerra, o da un comandante a lui superiore.

La sospensione del procedimento non può essere disposta:

1° se il reato importa l'applicazione della pena di morte; **((38a))**

2° se altra persona è imputata di concorso in detti reati o di favoreggiamento, e deve restare in stato di custodia preventiva;

3° se contro l'imputato si procede anche per altro reato, diverso da quello di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare.

La sospensione è revocata, se l'imputato cessa di prestare servizio presso reparti mobilitati.

Le disposizioni precedenti si applicano anche relativamente ai procedimenti penali a carico di renitenti, mancanti o disertori, che rimpatriano volontariamente o sono estradati.

La sospensione del procedimento non impedisce l'esecuzione degli atti urgenti.

(1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 2) che "I procedimenti, che alla data di cessazione dello stato di guerra risultano sospesi a norma dell'art. 243 del Codice penale militare di guerra, possono rimanere sospesi fino ad un anno dopo la suddetta data, anche se si sia verificata la circostanza preveduta dal terzo comma del predetto articolo.

Tuttavia la sospensione può essere revocata a richiesta dell'imputato."

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 244.

(Applicazione delle norme della procedura penale di pace).

Durante lo stato di guerra, si osservano, per quanto è possibile, le disposizioni concernenti la procedura penale militare di pace, se da questo codice non è diversamente stabilito.

CAPO II

Dell'azione penale

Art. 245.

(Inizio dell'azione penale per i procedimenti di competenza dei tribunali militari di guerra).

L'azione penale è iniziata ed esercitata in seguito a disposizione del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra competente.

Il comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra, può delegare temporaneamente al pubblico ministero il potere di iniziare l'azione penale, fuori del caso di procedimenti contro militari, militarizzati o assimilati rivestiti di grado o rango superiore a quello di capitano.

L'azione penale è iniziata per disposizione del comandante supremo:

1° se il colpevole è un ufficiale generale o un ufficiale di grado corrispondente;

2° se trattasi di alcuno dei reati preveduti dal titolo quarto del libro terzo.

Durante l'istruzione, i comandanti indicati in questo articolo possono, rispettivamente, disporre che l'esercizio dell'azione penale sia sospeso o revocato.

Ferme le disposizioni del numero 1° del terzo comma di questo articolo e quelle degli articoli 17 e 28, le attribuzioni che questo codice conferisce al comandante supremo possono essere da questo delegate a un ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.

Art. 246.

(Procedimento per reati commessi fuori del territorio in stato di guerra).

Nei casi preveduti dal numero 2° del secondo comma dell'articolo 4, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, si procede davanti ai tribunali militari di guerra, salva contraria disposizione del Ministro della forza armata, alla quale appartiene il comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente.

Art. 247.

(Autonomia dell'azione penale).

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non è subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facoltà dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.

Art. 248.

(Azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra).

L'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata, dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del Ministro

da cui il comandante dipendeva, o, se più sono i comandanti e appartengono a forze armate diverse, del Ministro da cui dipendeva l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, quello superiore in comando o più anziano.

La stessa disposizione si applica relativamente all'azione penale per i reati indicati nell'articolo 165. In tali casi, se l'imputato è estraneo alle forze armate dello Stato, la richiesta è fatta dal Ministro della giustizia.

Art. 249.

(Azione penale contro persone delle forze armate nemiche).

Per i reati contro le leggi e gli usi della guerra, previsti dal titolo quarto del libro terzo, commessi nel territorio dello Stato italiano a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate dello Stato italiano o degli appartenenti a esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorché per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

Art. 250.

(Azione civile).

Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, l'esercizio dell'azione civile non è ammesso nemmeno se trattasi di procedimenti per reati, che in tempo di pace sono soggetti alla giurisdizione ordinaria.

CAPO III

Della competenza

Art. 251.

(Tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte).

Qualunque sia il luogo del commesso reato, e salva la disposizione dell'ultimo comma, ai tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e di piazza forte appartiene, rispettivamente, la cognizione:

1° dei reati commessi da militari dei corpi o servizi mobilitati, direttamente dipendenti dal comando dell'unità, presso cui è costituito ciascuno dei tribunali suindicati;

2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, che si trovano al servizio o al seguito di esse, presso i corpi o servizi suddetti.

La dipendenza è determinata dalla destinazione, ancorché temporanea, ad alcuno dei corpi o servizi medesimi, e decorre dalla data di detta destinazione.

Le disposizioni precedenti regolano anche la competenza dei tribunali di unità mobilitate maggiori o minori di un corpo d'armata, che possono costituirsi secondo le disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare.

La cognizione dei reati commessi da ufficiali dei corpi o servizi mobilitati dipendenti dai corpi d'armata che fanno parte di una armata, appartiene ai tribunali militari di guerra d'armata.

Art. 252.

(Tribunali militari territoriali di guerra).

Ai tribunali militari territoriali di guerra appartiene la cognizione:

1° dei reati commessi da militari non appartenenti ai corpi o servizi indicati nell'articolo precedente;

2° dei reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, non comprese nel numero 2° del primo comma dell'articolo precedente, e per i quali esse sono sottoposte alla giurisdizione militare

di guerra;

3° dei reati commessi dai prigionieri di guerra nemici durante la prigionia;

4° dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, commessi da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche;

5° dei reati commessi dai prigionieri di guerra italiani durante la loro prigionia presso il nemico, e del reato preveduto dall'articolo 218.

Art. 253.

(Norme di competenza territoriale).

Nei casi indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo del commesso reato, o, se questo non è conosciuto, al tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui l'imputato si è costituito o è stato arrestato.

Se il luogo del commesso reato non è noto e l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato; è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.

Nei casi indicati nel numero 5° dell'articolo precedente, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove è stabilito il centro di raccolta dei prigionieri rimpatriati, o, in mancanza di questo, dove il prigioniero si costituì o fu arrestato.

Nel caso preveduto dal comma precedente, se l'imputato non si è costituito e non è stato arrestato, è competente il tribunale militare presso cui fu emesso mandato od ordine di cattura o di comparizione.

Art. 254.

(Reati di assenza dal servizio in guerra).

La cognizione dei reati di assenza dal servizio in guerra appartiene al tribunale militare territoriale di guerra del luogo dove fu eseguito l'arresto o avvenne la presentazione dell'imputato.

Art. 255.

(Reati commessi in territorio estero).

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in territorio estero, quando, a norma di legge, la competenza appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti nel territorio dello Stato, è competente il tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui seguì la consegna, l'arresto o la presentazione dell'imputato; ferme le disposizioni del terzo comma dell'articolo 253.

Se l'imputato non è stato consegnato o arrestato, e non si è costituito, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 253.

Art. 256.

(Attribuzione ai tribunali militari territoriali ordinari della competenza spettante ai tribunali militari di guerra).

Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se l'arresto, la consegna, la costituzione o la presentazione avviene in territorio non in stato di guerra, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale ordinario avente giurisdizione sul territorio medesimo. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è, a ogni effetto, considerato come tale.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la disposizione del comma precedente si applica anche per tutti i procedimenti relativi a reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi nei quali non sono istituiti tribunali militari di guerra.

Art. 257.

(Connessione di procedimenti).

Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di più tribunali militari di guerra, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile separare i procedimenti nell'interesse della giustizia o del servizio o della disciplina militare, designa il tribunale militare di guerra per la cognizione del reato o dei reati. Tuttavia, in nessun caso può essere designato un tribunale militare di guerra diverso da quelli territoriali, per la cognizione di reati soggetti alla competenza di questi ultimi.

Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza di tribunali militari di guerra e procedimenti di competenza di altri tribunali militari, il tribunale supremo militare, ove non ritenga necessario o utile

separare i procedimenti per i motivi indicati nel comma precedente, designa un tribunale militare non di guerra, per la cognizione del reato o dei reati.

Art. 258.

(Piazza forte investita dal nemico).

Se una piazza forte è investita dal nemico, il tribunale militare di guerra della piazza è competente a conoscere di tutti i reati, da chiunque commessi nel raggio di azione della piazza, ancorché il reato, per la dipendenza o qualità dell'imputato, ovvero per altre circostanze, sia soggetto alla competenza di un tribunale diverso.

Art. 259.

(Reati commessi fuori dei luoghi in stato di guerra).

La cognizione dei reati di inadempimento o di frode in forniture militari o di qualsiasi altro reato soggetto alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi che non sono in stato di guerra, appartiene al tribunale militare del luogo del commesso reato. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed è, a ogni effetto, considerato come tale.

Art. 260.

(Occupazione militare).

Nei casi di occupazione di territori dello Stato nemico, e, in generale, di occupazione militare, preveduti dall'articolo 235, la cognizione dei reati ivi indicati, da chiunque commessi, appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti presso i comandi delle unità mobilitate di occupazione, secondo le rispettive circoscrizioni territoriali.

Art. 261.

(Perdita di nave militare o di aeromobile militare).

Quando si verifichi la perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, se il comandante supremo non dispone che il procedimento sia rinviato alla cessazione dello stato di guerra, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare di guerra che deve conoscere del reato.

Art. 262.

(Tribunali militari di guerra di bordo).

Le norme di competenza, stabilite per i tribunali militari di bordo dal codice penale militare di pace, si osservano anche durante lo stato di guerra relativamente ai tribunali militari di guerra di bordo.

Art. 263.

(Conflitti di giurisdizione e di competenza).

Sui conflitti fra l'Autorità giudiziaria ordinaria e l'Autorità giudiziaria militare di guerra decide la corte di cassazione.

Sui conflitti fra tribunali militari di guerra e altri tribunali militari, o fra più tribunali militari di guerra, decide il tribunale supremo militare.

Art. 264.

(Rimessione dei procedimenti penali all'Autorità giudiziaria ordinaria).

Sono devoluti all'Autorità giudiziaria ordinaria, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, tutti

i procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto durante lo stato di guerra e commessi nel territorio dello Stato.

La disposizione del comma precedente non si applica per i procedimenti pendenti, nei quali il giudice militare abbia già pronunciato sentenza nel giudizio o decreto penale di condanna. In questi casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 299.

Art. 265.

(Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari).

I procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra del territorio dello Stato, in confronto di persone o per reati soggetti, in tempo di pace, alla giurisdizione militare, sono rimessi, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, ai tribunali militari ordinari.

Art. 266.

(Rimessione dei procedimenti penali a giudici speciali).

I procedimenti penali pendenti, alla cessazione dello stato di guerra, davanti ai tribunali militari di guerra, in confronto di persone, che in tempo di pace sono soggette a una giurisdizione speciale, sono devoluti a questa giurisdizione.

La disposizione del comma precedente non si applica nei casi indicati nel secondo comma dell'articolo 264, osservate, per la competenza, le disposizioni dell'articolo 299.

TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI SPECIALI
CAPO I
Della istruzione
Sezione I
Degli atti preliminari all'istruzione

Art. 267.

(Procedimenti contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati).

Nel caso di procedimento penale contro prigionieri di guerra italiani rimpatriati, per reati commessi durante la prigionia presso il nemico, gli atti preliminari all'istruzione sono, quando è possibile, assunti

dall'ufficio speciale, che sia istituito presso i centri di raccolta dei prigionieri o altrove.

Art. 268.

(Atti di polizia giudiziaria in territorio estero occupato).

Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti pubblici, l'ufficiale di polizia giudiziaria italiano vi procede direttamente.

Art. 269.

(Rimessione degli atti al comandante).

Compiuti gli atti preliminari alla istruzione, l'ufficiale di polizia giudiziaria, o l'ufficio indicato nell'articolo 267, che li ha assunti, li rimette al comandante della unità, presso cui è costituito il tribunale militare di guerra competente, o al comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 245, avvertendo dell'invio il comando del corpo, della nave o dell'aeromobile, da cui dipende l'imputato.

Anche il procuratore militare del Re Imperatore, nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell'articolo 245, rimette al comandante gli atti direttamente assunti.

Art. 270.

(Decisione del comandante).

Nei casi per i quali non sia intervenuta delega a norma del secondo comma dell'articolo 245, il comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale, o il comandante supremo nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo stesso, esamina gli atti, e, sentito il pubblico ministero, decide se sia da promuoversi l'azione penale. In caso affermativo, il pubblico ministero determina se sia da procedersi con istruzione formale ovvero con istruzione sommaria.

Sezione II

Della istruzione formale

Art. 271.

(Norma generale).

Quando si procede con istruzione formale, gli atti preliminari all'istruzione sono dal pubblico ministero inviati, con le sue richieste, al giudice istruttore, il quale procede all'istruzione formale secondo le norme della procedura penale militare di pace, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 272.

(Emissione dei mandati).

Deve essere emesso mandato di cattura contro l'imputato di reato per il quale la legge stabilisce la pena di morte. **((38a))**

In ogni altro caso, può essere emesso mandato di cattura o di comparizione.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 273.

(Libertà provvisoria).

Nei procedimenti per i reati indicati nel primo comma dell'articolo precedente, l'imputato non può essere ammesso alla libertà provvisoria.

Negli altri casi, la libertà provvisoria può essere concessa, previa conclusioni conformi del pubblico ministero.

Con l'ordinanza del giudice istruttore, che concede la libertà provvisoria, o con altra successiva, l'imputato, se è estraneo alle forze armate dello Stato, può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, a norma del codice di procedura penale.

La libertà provvisoria può concedersi anche d'ufficio e in ogni stato della istruzione, ma non oltre la chiusura di questa.

Art. 274.

(Prigionieri di guerra).

Le norme stabilite dagli articoli precedenti per i militari si applicano anche per i prigionieri di guerra sottoposti a procedimento penale; salvo l'adempimento di obblighi speciali eventualmente imposti dalla legge o dalle convenzioni internazionali, ovvero dai regolamenti sulla prigionia di guerra.

Art. 275.

(Testi impediti di comparire in giudizio).

Il giudice istruttore riceve e con giuramento la deposizione del testimone, che egli ritenga non possa comparire in giudizio per ragione di ufficio, servizio, distanza, infermità o per altro grave motivo.

Art. 276.

(Atti d'istruzione in territorio estero occupato).

Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali, il giudice istruttore vi procede direttamente.

Art. 277.

(Chiusura della istruzione formale. Riapertura).

Esaurita l'istruzione formale, il giudice istruttore comunica gli atti al pubblico ministero; e questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore, il quale decide, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.

Le sentenze di proscioglimento sono comunicate al comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale. Il comandante può, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione, promuovere la riapertura della istruzione, con richiesta scritta al giudice che ha pronunciato la sentenza.

Sezione III

Della istruzione sommaria

Art. 278.

(Applicazione delle norme del codice penale militare di pace).

L'istruzione sommaria può essere disposta, qualunque sia la pena dalla legge stabilita per il reato.**((1))**

Nell'istruzione sommaria si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace e, in quanto

applicabili, quelle della sezione precedente.

AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra."

CAPO II

Del giudizio

Art. 279.

(Applicazione delle norme del codice penale militare di pace).

Il giudizio si svolge e si compie secondo le norme della procedura penale militare di pace, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

La lettura delle deposizioni testimoniali, oltre che nei casi indicati nell'articolo 369 del codice penale

militare di pace, è consentita anche per quelle ricevute a norma dell'articolo 275 e del secondo comma dell'articolo 280 di questo codice.

Art. 280.

(Facoltà del presidente del tribunale).

Il presidente del tribunale militare di guerra può, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, abbreviare i termini, che, nel periodo degli atti preliminari al giudizio, sono stabiliti dal codice penale militare di pace per l'esame degli atti del procedimento o per altri oggetti.

Il presidente, se ritiene che un testimonio non possa comparire in giudizio senza danno al servizio ed esso non sia stato esaminato a norma dell'articolo 275, può richiedere il giudice istruttore, perché ne riceva la deposizione con giuramento.

Art. 281.

(Reati commessi all'udienza di un tribunale militare in territorio nemico occupato).

Ferme in ogni caso le disposizioni dell'articolo 367 del codice penale militare di pace, quando, nel

territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, sia commesso, alla udienza di un tribunale militare, un reato da un prigioniero di guerra ovvero da alcuno degli abitanti del territorio occupato, si procede al giudizio immediato.

Art. 282.

(Menzioni speciali nel processo verbale di dibattimento).

Quando, davanti ai tribunali militari di guerra diversi da quelli territoriali, non sia possibile, per le necessità dei servizi di guerra, l'osservanza di alcuna fra le norme concernenti la procedura del giudizio, il processo verbale del dibattimento deve farne espressa menzione.

CAPO III

Disposizioni speciali per i tribunali militari di guerra straordinari

Art. 283.

(Casi di convocazione; competenza).

Il tribunale militare di guerra straordinario è competente a conoscere dei reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte, quando l'imputato sia stato arrestato in flagranza e il comandante, competente a costituirlo a norma della legge relativa all'ordinamento giudiziario militare, ne abbia deciso la convocazione, per la necessità di un giudizio immediato, a scopo di esemplarità. **((38a))**

La competenza del tribunale militare di guerra straordinario è limitata alla cognizione del reato, per il quale è convocato.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 284.

(Revoca della convocazione).

Se occorrono altri elementi di prova del reato, oltre quelli, che, a norma di legge, consentono la convocazione del tribunale militare di guerra straordinario, il pubblico ministero li assume direttamente; e, se risultano escluse le condizioni richieste per la convocazione del tribunale straordinario, il comandante che lo ha convocato revoca l'ordine di convocazione, e si procede nei modi ordinari.

Art. 285.

(Giudizio e sentenza).

Convocato il tribunale militare di guerra straordinario e raccolta, in quanto possibile, la truppa sotto le armi, il presidente e i giudici prendono posto davanti a essa, e prestano giuramento con la formula stabilita dalla legge relativa all'ordinamento giudiziario militare.

L'imputato è assistito da un difensore.

Il presidente interroga l'imputato sulle sue generalità e gli contesta il reato che forma oggetto della imputazione; indi la discussione procede nell'ordine e con le norme stabiliti per ogni altro tribunale militare di guerra.

Chiuso il dibattimento, allontanato l'imputato e ritirati il pubblico ministero e il difensore, il tribunale delibera la sentenza.

Redatta e sottoscritta questa, l'imputato è ricondotto davanti al tribunale per udirne la lettura, che è fatta dal presidente.

CAPO IV

Procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra di bordo

Art. 286.

(Istruzione e giudizio).

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra di bordo, si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace per i tribunali militari di bordo.

CAPO V

Del ricorso per annullamento

Art. 287.

(Inoppugnabilità della sentenza del giudice istruttore).

Nei procedimenti penali davanti ai tribunali militari di guerra, non è ammesso ricorso per annullamento contro la sentenza del giudice istruttore, che pronuncia sui risultati dell'istruzione.

Art. 288.

(Sentenze dei tribunali militari di guerra).

Contro le sentenze dei tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata, di piazza forte, di bordo e straordinari non è ammessa alcuna impugnazione.

Contro le sentenze dei tribunali militari territoriali di guerra è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, che funziona, in questo caso, quale tribunale supremo militare di guerra, osservate le disposizioni del codice penale militare di pace.

Art. 289.

(Inammissibilità del ricorso straordinario alla corte di cassazione).

In nessun caso può proporsi ricorso per annullamento alla corte di cassazione contro le sentenze dei tribunali militari di guerra.

Della esecuzione

Art. 290.

(Eseguibilità della condanna alla pena di morte).

La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata nel territorio dello Stato dai tribunali militari di guerra, compresi quelli di bordo, diviene esecutiva dopo trascorse ventiquattro ore dalla pronuncia, e, se è stato presentato ricorso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso è ammissibile, dopo trascorse ventiquattro ore dalla notificazione al condannato della sentenza di rigetto del ricorso.

È immediatamente esecutiva la sentenza di condanna alla pena di morte pronunciata all'estero dai tribunali militari di guerra costituiti presso i corpi di spedizione, nonché dai tribunali militari di guerra di bordo, all'estero o all'interno, e dai tribunali militari di guerra straordinari.

Se il condannato alla pena di morte è un prigioniero di guerra, si osservano le disposizioni delle convenzioni internazionali.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 291.

(Esame delle sentenze da parte del comandante).

La sentenza di condanna alla pena di morte, immediatamente esecutiva o divenuta tale, è sottoposta all'esame del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale. **((38a))**

Se il comandante ritiene che ricorrono circostanze rilevanti per il condono o la commutazione della pena, ne fa formale proposta, che trasmette al comandante supremo; altrimenti dichiara che non intende avvalersi della facoltà suindicata e rimette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede alla esecuzione della sentenza.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano relativamente alle sentenze pronunciate dai tribunali militari di guerra straordinari.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 292.

(Rinvio della esecuzione).

La esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte può essere sospesa per disposizione del comandante indicato nel primo comma dell'articolo precedente, o del comandante supremo, ove sia presentata domanda di grazia dal condannato, dai suoi congiunti o dal difensore. **((38a))**

La esecuzione è differita:

1° quando il condannato si trovi in stato di grave infermità di mente o di corpo;

2° quando la persona condannata sia una donna incinta.

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 293.

(Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico).

La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata contro il colpevole del reato preveduto dall'articolo 95, non può essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del Ministro da cui dipende il condannato.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 294.

(Divieto di esecuzione della pena di morte in territorio estero).

Nel territorio di uno Stato estero, fuori dei luoghi occupati dalle forze armate dello Stato italiano, non possono eseguirsi sentenze di condanna alla pena di morte.

((38a))

AGGIORNAMENTO (38a)

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Art. 295.

(Esecuzione di sentenze dei tribunali militari di guerra soppressi).

Se il tribunale militare di guerra, che ha emanato la sentenza da eseguirsi, è soppresso, il tribunale supremo militare designa un altro tribunale militare per i provvedimenti da adottare in sede di esecuzione.

Art. 296.

(Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico).

Nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, l'Autorità giudiziaria militare provvede all'esecuzione delle sentenze di condanna e alla eventuale conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, ancorché il condannato sia estraneo alle forze armate dello Stato; salvo che dal comandante del corpo di occupazione sia diversamente disposto.

CAPO VII

Dei procedimenti penali al momento della cessazione dello stato di guerra

Art. 297.

(Procedimenti penali definiti).

Cessato lo stato di guerra e disciolti i tribunali militari di guerra, i rispettivi procuratori militari del Re Imperatore, secondo le norme stabilite dal regolamento giudiziario militare, rimettono gli atti dei procedimenti penali irrevocabilmente definiti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne ordina il deposito presso la cancelleria del tribunale supremo militare.

Art. 298.

(Procedimenti penali pendenti, di competenza del giudice ordinario o di giudici speciali).

I procedimenti penali pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria o di un giudice speciale, à termini degli articoli 264 e 266, sono rimessi dai procuratori militari del Re Imperatore al procuratore generale presso la corte d'appello del rispettivo distretto o ai competenti uffici delle giurisdizioni speciali, i quali provvedono per l'ulteriore corso del procedimento, secondo le norme della competenza ordinaria.

Nei procedimenti stessi rimangono validi gli atti d'istruzione compiuti dall'Autorità giudiziaria militare, fatta eccezione per le requisitorie finali e i provvedimenti di rinvio a giudizio.

Art. 299.

(Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari: norme di competenza).

I procedimenti penali, pendenti davanti ai tribunali militari di guerra e la cui cognizione appartiene all'Autorità giudiziaria militare à termini degli articoli 264, comma secondo, e 265, sono rimessi ai procuratori militari del Re Imperatore presso i tribunali militari non di guerra, osservate le norme seguenti:

1° se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi non disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare nella cui circoscrizione territoriale il corpo ha la sua sede;

2° se i procedimenti sono contro militari appartenenti a corpi disciolti, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo del commesso reato, o, se detto luogo non è noto, di quello in cui ha sede il corpo dal quale derivava il corpo disciolto;

3° se i procedimenti concernono reati commessi in territorio estero, essi sono rimessi al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare più vicino alla sede del tribunale militare di guerra.

Se sorgono divergenze o difficoltà, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare che deve giudicare.

Art. 300.

(Procedimenti penali pendenti, di competenza dei tribunali militari; norme di procedura per la prosecuzione e la definizione).

Nei casi preveduti dall'articolo precedente:

1° se la istruzione non è compiuta, essa prosegue secondo le norme della procedura penale militare di pace; ma restano validi gli atti compiuti durante lo stato di guerra;

2° se è stato già disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale militare di guerra, a questo s'intende sostituito il tribunale militare competente a norma dell'articolo precedente.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI